

Codice A1821A

D.D. 31 dicembre 2025, n. 2797

Approvazione schemi di convenzioni regolanti i rapporti con le organizzazioni di volontariato costituenti il sistema regionale di protezione Civile per gli anni 2026 e 2027. Impegno di spesa di € 1.842.000,00 sul cap. 149055/2026, € 1.842.000,00 sul cap. 149055/2027, € 650.000,00 sul cap. 185541/2026, € 650.000,00 sul cap. 185541/2027.



ATTO DD 2797/A1821A/2025

DEL 31/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Approvazione schemi di convenzioni regolanti i rapporti con le organizzazioni di volontariato costituenti il sistema regionale di protezione Civile per gli anni 2026 e 2027. Impegno di spesa di € 1.842.000,00 sul cap. 149055/2026, € 1.842.000,00 sul cap. 149055/2027, € 650.000,00 sul cap. 185541/2026, € 650.000,00 sul cap. 185541/2027.

Premesso che:

Il Codice della protezione civile, approvato con Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane;

la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 all'art. 70 attribuisce alla regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato";

l'art. 40 del suddetto D.lgs 1/2018 prevede la concessione di contributi, benefici e rimborsi alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di protezione civile;

l'art. 19 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7, attribuisce alla Regione il compito di assicurare al volontariato la più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, stimolandone la crescita e favorendone l'impiego anche tramite il finanziamento delle attività;

la Regione Piemonte, riconoscendo nel volontariato organizzato, facente parte del Sistema di protezione civile e del Sistema antincendi boschivi, una rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione e all'intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamità - nell'ambito del proprio territorio, e, qualora necessario, oltre i confini regionali e nazionali - ne favorisce la qualificazione e lo sviluppo, anche attraverso forme di aggregazione;

la Direttiva P.C.M. del 9 Novembre 2012 concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare*

l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile assegna alle Regioni il compito dell'Attivazione e dell'impiego del Volontariato per gli eventi di cui all'art. 7 lett. b) del Codice della protezione civile, approvato con Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

il regolamento n° 5/R del 23 luglio 2012: *“Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R”* individua nel Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile, espressione univoca dei Coordinamenti Provinciali a loro volta univocamente rappresentativi delle associazioni e gruppi comunali operativi sul territorio i riferimenti fondamentali del Volontariato all'interno del Sistema di protezione civile regionale;

l'art. 7 del sopracitato regolamento stabilisce, altresì, che le associazioni nazionali partecipino al sistema di protezione civile, operando in concorso con i Coordinamenti provinciali del volontariato, il Coordinamento regionale del volontariato del Piemonte secondo le modalità previste da apposite convenzioni;

Premesso, inoltre, che

in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, con la determinazione dirigenziale n. 3248/A1821A/2023 del 29/12/2023, sono state approvate le convenzioni con le seguenti associazioni:

- Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, rep. n. 49 del 11/01/2024, in scadenza il 31/12/2025;
- Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini, rep. n. 69 del 16/01/2024, in scadenza il 31/12/2025;
- Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte, rep. n. 90 del 26/01/2024, in scadenza il 31/12/2025;
- Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte, rep. n. 74 del 18/01/2024, in scadenza il 31/12/2025;
- ANPAS-Comitato Regionale Piemonte, rep. n. 82 del 19/01/2024, in scadenza il 31/12/2025;
- Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS, rep. n. 70 del 16/01/2024, in scadenza il 31/12/2025;
- Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, rep. n. 65 del 15/11/2024, in scadenza il 31/12/2025;

Preso atto della D.G.R. n. 21 – 1868/2025/XII del 24/11/2025, così come integrata dalla D.G.R. n. 32 – 2130/2025/XII del 29/12/2025, che dà disposizioni per la stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato costituenti il sistema regionale di protezione civile”per le annualità 2026 e 2027;

Ritenuto necessario:

- proseguire il suddetto rapporto di collaborazione con il volontariato di protezione civile, in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 13, lett. e) del D.Lgs. 1/2018, per il concorso nelle attività di prevenzione e gestione dell'emergenza ai fini della pronta erogazione dei servizi richiesti, stante l'importante responsabilità in capo al Sistema Regionale di Protezione Civile, in ordine alla sua organizzazione e prontezza operativa;
- provvedere al rinnovo delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile

per gli anni 2026 e 2027, secondo la seguente ripartizione, sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio ed in virtù delle risorse disponibili sui capitoli 149055 e 185541, mediante la stipula di convenzioni biennali, secondo gli importi di seguito indicati:

- € 1.652.000,00 annui a favore Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte;
- € 65.000,00 annui a favore del Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini;
- € 40.000,00 annui a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte;
- € 40.000,00 annui a favore del Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte;
- € 10.000,00 annui a favore dell'ANPAS-Comitato Regionale Piemonte;
- € 35.000,00 annui a favore del Banco Alimentare Piemonte ONLUS;
- € 650.000,00 annui a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese;

accertato che dalle assegnazioni disposte sui pertinenti capitoli del bilancio pluriennale 2025-2027 , risultano le seguenti disponibilità:

anno 2026

- cap. 149055 € 1.890.000,00
- cap. 185541 € 650.000,00

anno 2027

- cap. 149055 € 1.890.000,00;
- cap. 185541 € 650.000,00;

dato atto, che le predette risorse disponibili sul cap. 149055, nonché quelle sul cap. 185541, per le annualità 2026 e 2027, consentono il rinnovo delle convenzioni, con durata biennale dal 01/01/2026 al 31/12/2027;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire una pronta erogazione dei servizi richiesti, rinnovare le convenzioni in scadenza e approvare i relativi schemi di convenzione con il Coordinamento Regionale del Volontariato, il Coordinamento ANA Piemonte, Il Comitato regionale della CRI il Coordinamento ANC Piemonte, l'ANPAS-CRP, il Banco Alimentare e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (allegato 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7), per le annualità 2026-2027;

ritenuto, altresì, necessario impegnare la somma complessiva di € 4.984.000,00 o.f.i. (diconsi quattromilioni novecentoottaquattromila/00), per dare copertura alle sopraccitate convenzioni biennali, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

verificata la disponibilità finanziaria e di cassa sui capitoli 149055 e 185541 del bilancio pluriennale 2025-2027

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile";
- L.R. 7/03 del 14/4/2003 "Disposizioni in materia di protezione civile";
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2022 - 2024";
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482/2025/XII del 08/08/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

determina

1. di prendere atto delle disposizioni della D.G.R. n. 21 – 1868/2025/XII del 24/11/2025 “L.R. 14 aprile 2003 n. 7 e regolamento regionale n. 5/R del 23 luglio 2012. Indirizzi per il 2026 e 2027 per la stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato costituenti il sistema regionale di protezione civile” e della deliberazione integrativa, D.G.R. n. 32 – 2130/2025/XII del 29/12/2025 “L.R. 14 aprile 2013 n. 7 e regolamento regionale n. 5/R del 23 luglio 2012. Integrazione dell’importo di cui alla D.G.R. n. 21 – 1868/2025/XII del 24/11/2025, per le annualità 2026 e 2027, in materia di convenzioni con le organizzazioni di volontariato, costituenti il sistema regionale di protezione civile”;

2. Di dare atto della sussistenza della copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio pluriennale 2025-2027, come di seguito indicato:

- € 1.890.000,00 sul cap. 149055/2026

- € 650.000,00 sul cap. 185541/2026
- € 1.890.000,00 sul cap. 149055/2027
- € 650.000,00 sul cap. 185541/2027

3. che le predette risorse disponibili sul cap. 149055, nonché quelle sul cap. 185541, per le annualità 2026-2027, consentono il rinnovo delle convenzioni, con durata biennale, per le seguenti associazioni:

- Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte;
- Coordinamento delle sezioni piemontese dell'Associazione Nazionale Alpini;
- Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte
- Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte ODV;
- ANPAS-Comitato Regionale Piemonte;
- Banco Alimentare Piemonte ODV
- Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

4. di approvare, gli schemi di convenzione, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, regolanti i rapporti di prossima scadenza, con le organizzazioni di volontariato costituenti il sistema regionale di Protezione Civile, di seguito elencate:

- Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte (Allegato 1 e relativi allegati);
- Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini (Allegato 2 e relativi allegati);
- Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte (Allegato 3 e relativi allegati),
- Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte ODV (Allegato 4 e relativi allegati),
- ANPAS-Comitato Regionale Piemonte (Allegato 5 e relativi allegati),
- Banco Alimentare Piemonte ODV (Allegato 6 e relativi allegati),
- Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (Allegato 7 e relativi allegati),

5. di impegnare la somma complessiva di € 4.984.000,00 o.f.i. (diconsi quattromilioni ottocentoventiquattromila/00), per dare copertura alle sopraccitate convenzioni biennali, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata, così suddivisa:

anno 2026

- € 1.652.000,00 sul cap. 149055/2026 a favore del Coordinamento regionale del Volontariato di protezione civile del Piemonte (cod. ben. 249984),
- € 65.000,00 sul cap. 149055/2026 a favore del Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini (cod. ben. 244737),

- € 40.000,00 sul cap. 149055/2026 a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte (cod. ben. 346172)
- € 40.000,00 sul cap. 149055/2026 a favore del Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte (cod. ben. 351780)
- € 10.000,00 sul cap. 149055/2026 a favore dell'ANPAS Comitato regionale Piemonte (cod. ben. 22157),
- € 35.000,00 sul cap. 149055/2026 a favore del Banco Alimentare Piemonte ONLUS (cod. ben. 51938);
- € 650.000,00 sul cap. 185541/2026 a favore del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte (cod. ben. 45112),

anno 2027

- € 1.652.000,00 sul cap. 149055/2027 a favore del Coordinamento regionale del Volontariato di protezione civile del Piemonte (cod. ben. 249984),
- € 65.000,00 sul cap. 149055/2027 a favore del Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini (cod. ben. 244737),
- € 40.000,00 sul cap. 149055/2027 a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte (cod. ben. 346172);
- € 40.000,00 sul cap. 149055/2027 a favore del Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte (cod. ben. 351780);
- € 10.000,00 sul cap. 149055/2027 a favore dell'ANPAS Comitato regionale Piemonte (cod. ben. 22157),
- € 35.000,00 sul cap. 149055/2027 a favore del Banco Alimentare Piemonte ONLUS (cod. ben. 51938);
- € 650.000,00 sul cap. 185541/2027 a favore del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte (cod. ben. 45112),

6. di stabilire che l'erogazione del contributo sarà erogato subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa;

7. di disporre, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013 la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Funzionario Estensore
Anna Costantini

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

Allegato 1)

Rep n.

CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

Fra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile) arch. Franco DE GIGLIO, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Piemonte n. 1 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte, autorizzato alla stipula della presente convenzione, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3248/A1821A/2023 del 29/12/2023

e

il COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE P.IVA/C.F. C.F. 97741550012, con sede legale in Torino, C.so Marche, 79 iscritto nel registro regionale del volontariato con D.D. n. 2471 del 28/09/2011, rappresentato da Roberto BERTONE, in qualità di legale rappresentante del Coordinamento stesso.

Premesso che:

- il Codice della Protezione Civile, approvato con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane, nonché (art. 11 comma 1 lett. h) che le Regioni sono responsabili della preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli elenchi territoriali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente *"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"*;
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";
- il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopracitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali

le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- al fine di addivenire ad una organizzazione più efficiente ed efficace del volontariato di protezione civile piemontese, in data 28 marzo 2011 i legali rappresentanti degli otto Coordinamenti territoriali hanno costituito il "Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte", registrato a Torino il 18/04/2011 al n. 7877, quale espressione univoca dei Coordinamenti territoriali del volontariato piemontese, delegando ad esso, - art. 6 dello Statuto -, la propria rappresentatività a livello regionale;
- la ragione fondante del Coordinamento è di aggregare e coordinare il volontariato di protezione civile presente sul territorio regionale per meglio rispondere alle esigenze operative in caso di calamità e che tale attività, che non deve gravare economicamente sul singolo volontario, deve svolgersi in stretta connessione con la Regione Piemonte nonché con le autorità di protezione civile preposte;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel "Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni" che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO

Il presente atto disciplina i rapporti fra la REGIONE PIEMONTE e il COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE, di seguito chiamato "Coordinamento Regionale", quale espressione univoca dei Coordinamenti territoriali del volontariato piemontese, per quanto concerne l'attività di protezione civile di competenza regionale, ivi comprese le attività di preparazione, monitoraggio, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza e la gestione dei poli logistici.

Le predette attività saranno espletate previa attivazione del Coordinamento Regionale, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G R. 35-7149 del 24/02/2014, nonché dei decreti del Capo Dipartimento della protezione civile n. 15 del 12 gennaio 2012, n. 5145 del 25 novembre 2013 e delle successive linee guida pubblicate sul sito del DPC al seguente link:

http://www.protezionecivile.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/sicurezza-volontari-di-protezione-civile-linee-guida-con-proposte-di-standard-su-dpi-attivita-formative-e-addestrative-e-per-il-controllo-sanitario

ART.2 ATTIVITÀ IN ORDINARIO

1. Le attività di prevenzione non strutturale che possono prevedere la partecipazione del Coordinamento Regionale, a supporto delle amministrazioni e degli organismi tecnici competenti, in situazioni di ordinaria gestione sono:
 - a. il presidio, la ricognizione, la sorveglianza e la difesa attiva del territorio in relazione ai rischi presenti, come da pianificazione di protezione civile e/o da banche dati del dissesto;
 - b. la formazione, l'addestramento e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli aderenti al Coordinamento, mediante attività dedicate;
 - c. la partecipazione del Coordinamento Regionale del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile gestiti dalla struttura regionale di protezione civile;
 - d. il concorso con la struttura regionale di Protezione Civile nella definizione degli indirizzi, linee programmatiche e strumenti per l'implementazione e potenziamento della Colonna Mobile regionale;
 - e. la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, opportunamente concordate con la struttura regionale di protezione civile, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012, n. 5/R;
 - f. il supporto alla gestione di eventi programmati o programmabili che possono determinare criticità organizzative, previa attivazione da parte della struttura regionale di protezione civile, secondo le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:
 - Direttiva P.C.M. del 9 novembre 2012;
 - D.P.G.R. n. 5/R del 23 luglio 2012;
 - Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 24/06/2016 "Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale";
 - Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 06/08/2018 "Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile."
2. Il Coordinamento Regionale, per il tramite dei Coordinamenti territoriali, supporta tecnicamente la gestione dei poli logistici regionali e territoriali di Protezione civile, così come specificato nei successivi artt. 5, 6, 7 della presente Convenzione, al fine di garantirne l'operatività in condizioni ordinarie e di emergenza.
 - a. Vengono definiti "POLI LOGISTICI REGIONALI", già Presidi regionali di I° livello ai sensi della D.G.R. del 25 giugno 2008, n. 14-9023, di proprietà o in locazione da parte della Regione, inseriti nei contratti di manutenzione edile ed impiantistica aggiudicati dalla Regione e di gestione delle utenze a carico della stessa, i seguenti siti:
 - i. Alessandria (AL) – via Remotti, 67, fraz. San Michele;
 - ii. Fossano (CN) – via Granatieri di Sardegna, 1;
 - iii. Verbania (VB) – via dell'Industria, 19/B;
 - iv. Vercelli (VC), via Borasio, 6;
 - v. Druento (TO), via Meucci, 5;
 - b. Vengono definiti "POLI LOGISTICI TERRITORIALI", di proprietà del Coordinamento Regionale o di soggetti terzi (e concessi in uso mediante atti di comodato), e pertanto non inseriti nei contratti di manutenzione edile ed impiantistica aggiudicati dalla Regione e di gestione delle utenze non a carico della stessa, i seguenti siti:
 - i. Gattico (NO) – via Repubblica, 37, fraz. Maggiate;
 - ii. Biella (BI) – Via Gersen, 11;
 - iii. Asti (AT) – Via del Lavoro, 83;
 - c. Nell'ambito dei Poli logistici territoriali è ricompresa la sede logistica di Borgo d'Ale (VC) – magazzino 'Ex Borgofrutta', loc. Strabianze, e potranno essere ricomprese anche

eventuali altre sedi logistiche, ulteriori rispetto a quelle elencate ai punti precedenti, rese disponibili da soggetti terzi sulla base di intese/accordi con il Settore Protezione Civile

ART.3 ATTIVITÀ IN EMERGENZA

1. Le attività del Coordinamento Regionale in situazioni di emergenza consistono in:

- a) supporto tecnico-logistico e operativo alla Regione Piemonte, nonché a tutti gli enti locali e territoriali del Piemonte che ne facciano richiesta, mediante l'impiego di personale volontario, per l'intera durata dell'emergenza, normalmente intesa entro le 72 ore dall'evento, salvo le deroghe di cui al successivo art. 2, comma b). Il personale volontario è reperibile per l'intero anno, e può disporre dei mezzi (anche aerei) e attrezzature in proprietà e/o in uso, inseriti o da inserire in apposito applicativo della Regione Piemonte, tenuto costantemente aggiornato;
- b) supporto tecnico-logistico e operativo di personale volontario, materiali e mezzi, per eventi di tipo a) e/o ad altre attività di protezione civile, su specifica richiesta, in sussidiarietà, a tutti gli Enti Locali del Piemonte, ai sensi della D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014
- c) mobilitazione dei moduli funzionali della Colonna Mobile regionale, per interventi a livello regionale o in concorso alle emergenze nazionali e internazionali, sotto il coordinamento della struttura regionale di Protezione Civile, nonché secondo le disposizioni operative della D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014. A tal fine il Coordinamento regionale, per il tramite dei Coordinamenti territoriali, dovrà garantire un contingente di almeno 300 Volontari per ogni Coordinamento;
- d) supporto ad altre eventuali iniziative, attività di protezione civile, di livello regionale, nazionale o internazionale che comportano l'intervento della protezione civile della Regione Piemonte;
- e) impiego dei Moduli registrati nel Meccanismo di protezione civile europea (HCP, TAST, EMT2), sia in situazioni formative ed addestrative che di emergenza, previa copertura dei costi e possibilmente, anticipo degli stessi, con le disponibilità del fondo di riserva, di cui all'art. 3 della presente convenzione;
- f) supporto tecnico logistico per le attività del sistema "Erikus";
- g) supporto tecnico logistico per attività di sorvolo, rilievo fotogrammetrico mediante l'impiego di aeromobili;

ART. 4 COMPITI DEL COORDINAMENTO REGIONALE

1. Il Coordinamento Regionale si impegna a:

- a) operare in modo congiunto, in ordinarietà e in emergenza, anche attraverso i Coordinamenti territoriali e in sinergia con le istituzioni locali di riferimento, nonché con le altre associazioni di volontariato convenzionate con la Regione Piemonte, per assicurare alla Regione stessa un adeguato contingente per gli interventi e le iniziative di protezione civile a carattere locale e regionale, da attuarsi secondo i criteri e le modalità previste dalla D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014;
- b) assicurare il supporto tecnico-logistico in situazioni di emergenza, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto dalla pianificazione di Protezione Civile delle Autorità amministrative competenti, con il coordinamento degli interventi da parte del Settore Protezione Civile della Regione, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile);
- c) operare per le emergenze sul piano regionale, nazionale o internazionale, in relazione al quadro emergenziale in atto e alle richieste di supporto pervenute alla Regione Piemonte, secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014;

- d) assicurare il supporto tecnico-logistico e il coordinamento organizzativo di tutte le altre organizzazioni di volontariato convenzionate eventualmente chiamate ad intervenire sul territorio interessato a seguito di specifica attivazione;
 - e) assicurare, laddove richiesto, il supporto logistico al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché al Corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte (es. rifornimento idrico a mezzo autobotti, vettovagliamento, logistica da campo etc), escludendo qualunque intervento di attacco diretto o indiretto al fuoco;
 - f) assicurare un adeguato supporto alla sala operativa regionale ed al sistema centrale di telecomunicazioni alternative di emergenza, sulla base di apposito programma organizzativo;
1. Il Coordinamento regionale, per la prestazione delle attività convenzionate previste all'art. 1, garantisce:
- a. in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di volontari, mezzi e dotazioni per sviluppare le attività, nonché la manutenzione e la buona conservazione di mezzi ed attrezzature date in gestione dalla Regione e quelle proprie del Coordinamento regionale, per garantirne l'immediato impiego;
 - b. in caso di emergenza, a fronte delle normali procedure di attivazione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014 e nel rispetto delle attività e impegni assunti, la presenza di un idoneo numero di volontari per affrontare le necessità delle prime 72 ore, eventualmente derogabili in presenza di situazioni conclamate di criticità legittimate da disposizioni contingibili e urgenti dell'Autorità di Protezione Civile, assicurandone la turnazione operativa e ogni rinforzo necessario e indispensabile al superamento dell'emergenza, garantendo la possibilità di partenza di una task force di primo impiego;
 - c. in caso di attivazione della Colonna mobile regionale di cui alla D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008 e secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, la presenza di un numero di volontari, di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), conforme alle suddette Procedure e necessario a movimentare, nei termini prestabiliti, le unità dei moduli della Colonna mobile regionale attivabili in funzione delle esigenze;
 - d. in caso di esercitazioni regionali, nazionali ed internazionali, nonché in presenza di eventi e manifestazioni pubbliche, secondo la casistica di cui all'art. 1, lettera f), che vedono coinvolte le organizzazioni quali strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile, la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature, nei termini concordati con l'ente organizzatore, anche in rapporto alla copertura dei costi come da regolamentazione vigente in materia;
3. Il Coordinamento Regionale assicura:
- a. l'utilizzo degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi della colonna mobile regionale, quali unici strumenti legittimati alla certificazione dell'anagrafica, nonché dell'operatività di uomini, materiali e mezzi. Nel corso delle emergenze, inoltre, il Coordinamento si impegna a fornire un quadro costante e preciso della consistenza delle squadre dispiegate sul territorio, attraverso il progressivo utilizzo del chatbot Flic, in quanto strumento ufficiale di sala, inviando report sintetici alla Sala Operativa regionale all'account ufficiale salaprotciv@regione.piemonte.it, ovvero di altre applicazioni informatiche disponibili, secondo le esigenze e le tempistiche utili alla Sala Operativa stessa. Il mancato utilizzo degli strumenti in uso alla sala operativa regionale, comporta la "non menzione" nella reportistica di descrizione dell'evento affidato alla comunicazione istituzionale.
 - b. Il costante e dettagliato aggiornamento sulla consistenza ed ubicazione dei materiali e mezzi di proprietà, nonché di proprietà dei Coordinamenti territoriali, mediante invio di database concordato con il Settore Protezione Civile, e dei successivi aggiornamenti con cadenza annuale.
 - c. Il reperimento, attraverso il suo rappresentante legale, del personale volontario, corredato dei nominativi ed i cellulari dei referenti dei coordinamenti territoriali del volontariato di protezione civile.

Per lo svolgimento dei punti 1,2,3, è facoltà del Coordinamento regionale organizzarsi in gruppi tematici definiti "specialità" (squadra tecnica, TLC, HCP, TAST, EMT2, cinofili, aeromobili, fuoristradisti, ecc.) ciascuno coordinato da un referente gestionale ed uno tecnico, con il ruolo di raccordo con la struttura regionale per le attività specifiche.

Entro la data di vigenza della presente convenzione, saranno redatti, a cura del Coordinamento regionale e della Regione Piemonte, specifici disciplinari tecnici per sezioni specialistiche di attività.

Al fine di garantire la piena disponibilità del volontariato aderente al Coordinamento Regionale, per le attività oggetto della presente convenzione, non è consentito il convenzionamento diretto dei Coordinamenti territoriali con i comuni del loro territorio di competenza. Tale opportunità è invece riservata alle singole associazioni locali, ancorché affiliate al Coordinamento.

Nell'ambito delle prestazioni di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della presente convenzione, non può essere richiesto alcun ulteriore contributo agli enti locali e territoriali richiedenti il supporto, salvo esplicita offerta dei medesimi in tal senso. In merito alle attività di cui all'art 1, comma 2, lettera f), qualora l'organizzatore dell'evento sia un soggetto pubblico o privato, il concorso alle spese previsto dalle normative nazionali e regionali, non può intendersi in forma diversa dal rimborso o dal contributo.

ART. 5 GESTIONE DEI POLI LOGISTICI

1. Le attività di supporto tecnico richieste al Coordinamento Regionale per la gestione dei poli logistici, di cui all'art. 2 c. 2 della presente Convenzione, sono accorpabili nelle seguenti categorie:
 - a. attività di supporto per la funzionalità delle sedi di Polo logistico regionale o territoriale, così come specificato nell'art. 6 della presente Convenzione;
 - b. attività di supporto per la funzionalità e la pronta efficienza dei materiali e mezzi regionali in stoccaggio presso le sedi, così come specificato nell'art. 7 della presente Convenzione;
2. L'utilizzo dei locali e degli spazi relativi alle sedi dei Poli logistici regionali viene disposto dal Settore Protezione Civile. A fronte di specifica richiesta da parte del Coordinamento Regionale su utilizzi differenti dei relativi locali o spazi, il Settore Protezione Civile effettua le necessarie valutazioni e, qualora positive, procede alla relativa autorizzazione. Ogni ulteriore attività che interessi i locali dei Poli logistici regionali, che non sia prevista dalla presente Convenzione, deve essere preventivamente concordata e condivisa con il Settore Protezione Civile.

I Coordinamenti Territoriali coinvolti nel supporto alla gestione dei Poli logistici regionali, sulla base di quanto specificato nel presente articolo in merito all'utilizzo dei locali, possono beneficiare della sede per la collocazione dei rispettivi uffici gestionali.
3. Il Settore Protezione Civile, in qualsiasi momento, per esigenze proprie legate alle attività istituzionali dell'ente, può chiedere temporaneamente l'immediata restituzione degli spazi in utilizza da parte del Coordinamento Regionale nell'ambito dei Poli logistici regionali, previa comunicazione formale da parte del Dirigente del Settore.
4. Il Coordinamento Regionale, per il tramite dei Coordinamenti Territoriali interessati, si impegna a tenere a disposizione, per tutta la durata della Convenzione, il personale sufficiente a garantire l'esecuzione dei compiti richiesti.
5. Il Presidente del Coordinamento Regionale, su proposta del Coordinamento territoriale interessato, provvede alla nomina, su propria responsabilità, almeno delle seguenti figure referenti:

- a. Referente operativo (e suo sostituto);
- b. Referente segreteria (e suo sostituto);

L'atto di nomina delle figure suddette e delle eventuali figure aggiuntive nominate dal Presidente del Coordinamento Territoriale, deve essere trasmesso formalmente dal Coordinamento Regionale al Settore Protezione Civile entro 15 giorni dalla stipula del presente accordo, unitamente ai relativi recapiti telefonici di reperibilità H24.

- 6. Nell'ambito del supporto alle attività di gestione dei poli logistici regionali il Coordinamento regionale designerà i volontari incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del presidio in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza. Della designazione e della specifica formazione dovrà essere data comunicazione alla Regione Piemonte.
- 7. Per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 6 e 7 della presente Convenzione, il Coordinamento Regionale, per il tramite dei Coordinamenti Territoriali, si impegna a garantire quotidianamente la presenza di un numero di volontari commisurato alle attività programmate, per almeno 2 fasce orarie al giorno (mattino 09:00 – 11:30 e pomeriggio 15:00 – 17:00), direttamente coordinati dai referenti di cui al comma 5 del presente articolo, ed individuati secondo procedure definite a discrezione dello stesso Coordinamento Territoriale.
- 8. In caso di emissione del bollettino di allerta (arancio/rosso) con conseguente apertura della SOR, il Coordinamento Regionale, per il tramite dei Coordinamenti Territoriali, si impegna a garantire la presenza presso i Poli logistici regionali di un congruo numero di volontari per garantire la pronta messa a disposizione delle risorse ivi stoccate ed utili per fronteggiare l'emergenza in corso.

Il Coordinamento Territoriale interessato, per proprie finalità di controllo e vigilanza presso la sede e non richieste dal Settore Protezione Civile, nonché per altre iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio presso la sede, può garantire la presenza in sede di squadre di operatori volontari, in modalità H24 365 gg/anno o con altra frequenza, con turnistica definita a discrezione dello stesso Coordinamento Territoriale. Tale servizio, di per sé, non comporta alcun aumento degli oneri finanziari di cui all'art. 12, ma anzi trova remunerazione all'interno dell'ammontare complessivo della presente Convenzione, con il budget finanziario assegnato ai Coordinamenti Territoriali dal Coordinamento Regionale.
- 9. Il Presidente del Coordinamento Regionale, per il tramite dei Presidenti dei Coordinamenti Territoriali interessati, è responsabile del mantenimento in condizioni di efficienza operativa, pulizia e buona conservazione dei mezzi, attrezzature, e materiali assegnati alle sedi, nei limiti dei compiti stabiliti nella presente Convenzione.
- 10. I mezzi ed attrezzature regionali assegnati ai Poli logistici territoriali e regionali (vedasi elenco denominato allegato D) devono essere ricoverati all'interno dell'area di pertinenza degli stessi Poli, all'interno dei magazzini ed autorimesse presenti, salvo quanto diversamente disposto dal Settore Protezione Civile. Ogni eventuale differente dislocazione sul territorio dei mezzi e delle attrezzature regionali deve essere preventivamente concordato e condiviso con il Settore Protezione Civile.

ART. 6

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA FUNZIONALITÀ DEI POLI LOGISTICI

- 1. Le attività di supporto richieste a garanzia della funzionalità delle sedi di Polo logistico regionale o territoriale riguardano prioritariamente le seguenti voci:
 - a. mantenimento in condizioni di ordine dei locali adibiti alle funzioni amministrative, degli spazi adibiti ad autorimessa, magazzino e locali annessi;
 - b. segreteria operativa e pronta reperibilità del personale volontario coinvolto nelle attività di sede, secondo apposito piano di turnazione;

- c. collaborazione nell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per le sedi di proprietà o locazione da parte della Regione, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

ART. 7

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA FUNZIONALITÀ E LA PRONTA EFFICIENZA DEI MATERIALI E MEZZI REGIONALI IN STOCCAGGIO PRESSO I POLI LOGISTICI

1. Le attività di supporto per la funzionalità e la pronta efficienza dei materiali e mezzi regionali in stoccaggio presso i Poli logistici, sono suddivisibili nelle seguenti categorie:
 - a. attività di tipo operativo;
 - b. attività di tipo segreteria operativa/amministrativa;
2. Sono riconducibili alle attività di tipo operativo, le seguenti voci:
 - a. servizi di movimentazione dei materiali ed attrezzature in stoccaggio presso le sedi;
 - b. impiego delle attrezzature, conduzione dei veicoli e delle macchine operatrici assegnate ai Poli logistici, da parte di operatori formati e/o abilitati;
 - c. esecuzione dei controlli di funzionalità sui mezzi, materiali ed attrezzature in stoccaggio presso le sedi, in conformità a quanto stabilito dalle relative schede e calendari di controllo;
 - d. esecuzione degli interventi di "piccola manutenzione" e controllo sui mezzi ed attrezzature in stoccaggio presso le sedi (definiti nell'Allegato D della presente convenzione e nell'area condivisa dell'account "presidi.rp"), ed acquisto di carburante, lubrificanti, grassi, additivi ed altri eventuali ricambi ed accessori a garanzia della loro pronta funzionalità. Per quanto riguarda l'acquisto di carburante, sarà necessario provvedere al solo acquisto di benzina per le piccole attrezzature, mentre al gasolio provvederà direttamente il Settore Protezione Civile;
 - e. esecuzione degli interventi di pulizia e lavaggio, finalizzati alla buona conservazione dei mezzi ed attrezzature in stoccaggio presso le sedi (definiti nell'Allegato D della presente convenzione e nell'area condivisa dell'account "presidi.rp");
 - f. controllo del rispetto delle procedure di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 relative alle sedi dei Poli logistici regionali, contenute nei Documenti di Valutazione dei Rischi elaborati a cura dei Datori di Lavoro, ed acquisto degli accessori e materiali sanitari necessari per gli adempimenti previsti dal decreto suddetto (es. cartellonistica di sicurezza, cassette di primo soccorso, eventuali estintori integrativi...).

Qualora siano necessari interventi strutturali, più complessi ed onerosi, provvederanno in ogni caso i competenti uffici regionali su richiesta da parte del Datore di Lavoro.
3. Sono riconducibili alle attività di tipo segreteria operativa/amministrativa le seguenti voci:
 - a. compilazione ed aggiornamento dei documenti cartacei di registrazione carico-scarico e di trasporto ad ogni ingresso/uscita di mezzi, attrezzature, e materiali dai Poli logistici;
 - b. compilazione ed aggiornamento dei documenti informatici di registrazione dei controlli di funzionalità effettuati alle scadenze prestabilite, di cui all'art.7 c.2 lett. c., mediante accesso alla sezione informatica dedicata secondo le istruzioni riportate nell'Allegato E alla presente Convenzione;
 - c. comunicazione tempestiva alla sala operativa regionale di tutte le movimentazioni ingresso/uscita di risorse regionali (telefonicamente allo 011.432.66.00 o via mail a salaprotciv@regione.piemonte.it), così come previsto all'art.4 c.3, al fine di consentire l'aggiornamento costante dell'applicativo VOLTER da parte del personale di sala o del personale abilitato presso i Poli logistici;
 - d. redazione ed aggiornamento degli elenchi del personale abilitato/formato per l'utilizzo in condizioni di sicurezza dei mezzi ed attrezzature in stoccaggio presso le sedi.

ART. 8

UTILIZZO LOCALI PRESSO SEDE DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE

1. Al fine di agevolare le attività previste dalla presente Convenzione, viene concesso l'utilizzo esclusivo da parte del Coordinamento Regionale dei locali identificati come n. 008 e 010 della sede di c.so Marche 79 - Torino, come ufficio di Segreteria ed Amministrazione del Coordinamento Regionale.
2. Viene inoltre concesso l'utilizzo, non esclusivo, dei servizi igienici e dell'area ristoro (locali n. 001 e 004).
3. Per attività di formazione e riunioni legate all'amministrazione del Coordinamento Regionale, viene concesso l'utilizzo, saltuario e non esclusivo, della sala riunioni e della sala Unità di crisi (locali n. 014 e 005). L'utilizzo di tali sale è subordinato alla verifica di assenza di attività concomitanti organizzate dal Settore Protezione Civile.
4. Qualora la sede del Settore venga spostata verrà valutato il mantenimento degli spazi di cui ai punti precedenti, secondo la disponibilità dei nuovi locali;

ART. 9 FONDO DI RISERVA

Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle attività e ai compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, è istituito un "Fondo di Riserva permanente", di importo minimo pari a € 50.000,00.

Il predetto importo, con valenza "una tantum" anche sui rinnovi successivi, sarà versato, in sede di prima costituzione del fondo, contestualmente al rinnovo della presente convenzione e sarà utilizzato per le tipologie di spesa soggette a rimborso da parte di Enti e/o Organismi extraregionali. In casi del tutto eccezionali, può essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte il prelievo dal fondo, per far fronte a spese differenti dalle sopra citate tipologie.

Il prelievo dal fondo di riserva dovrà però essere preventivamente autorizzato dal Settore Protezione Civile della Regione;

Le fatture e i documenti giustificativi presentati a rendicontazione del suddetto fondo dovranno contenere la dicitura "Spesa sostenuta per _____ (emergenza, esercitazione, manifestazione ecc) _____, presentata a rimborso a _____ (DPC, Consorzio ecc.)".

Qualora la spesa non venisse riconosciuta come rimborsabile dal _____ (DPC, Consorzio), verrà assorbita in convenzione e stornata dalla rendicontazione del fondo.

Si dà atto che il fondo è già stato costituito con determinazione dirigenziale n. 3958 del 31/12/2021 e segue la regolamentazione prevista nel presente articolo.

ART. 10 SICUREZZA

1. Il Coordinamento regionale garantisce che i volontari coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e le idonee abilitazioni all'impiego dei materiali e mezzi in dotazione, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del D.M. 13 aprile 2011, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis del D.lgs 81/2008.
2. La Regione Piemonte, d'intesa con il Coordinamento Regionale, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone indirizzi per la formazione, il controllo e, qualora necessaria, la sorveglianza sanitaria del volontariato, promuovendo in tale ambito apposite intese con enti pubblici e privati.

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione, esercitazioni e prove di addestramento.

Il Coordinamento regionale assicura la partecipazione dei propri volontari a dette iniziative.

3. Per gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), il Coordinamento Regionale tiene costantemente informata la Regione Piemonte della consistenza del proprio organigramma, per come distribuito all'interno delle rispettive sedi legali e operative, nonché dei giudizi di idoneità dei volontari, risultanti dalle visite mediche effettuate.

ART. 11 ASSICURAZIONE

1. Il Coordinamento regionale garantisce, ai sensi della D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, art. 18, che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, con garanzie almeno pari o superiore alla polizza regionale in essere. La predetta copertura assicurativa si applica, esclusivamente, ai volontari appartenenti alle OdV, laddove operanti come Struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 02/01/2018 n. 1.
2. Ai fini della copertura assicurativa dei mezzi appartenenti alle OdV, il contributo di cui alla presente convenzione potrà essere destinato, esclusivamente, ai mezzi ascrivibili alla Colonna Mobile Regionale, opportunamente contraddistinti con logo del volontariato regionale della protezione civile e dalla scritta "Protezione Civile" sul cofano anteriore degli automezzi come risultanti da apposito elenco (modello del veicolo, proprietario o utilizzatore e n. di targa), da fornirsi, unitamente al logo, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Ogni variazione dell'elenco sopra citato, dovrà essere tempestivamente comunicata.

ART. 12 CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 1.652.000,00 a rimborso delle spese sostenute.
2. L'importo previsto annualmente a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio. Nella determinazione dell'ammontare complessivo del contributo si tiene inoltre conto delle necessità relative alla gestione dei presidi regionali di protezione civile di cui all'art. 1, comma 6.
3. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro nove (9) mesi dalla data del mandato di pagamento conseguente all'atto di liquidazione del primo e secondo acconto del contributo.

La rendicontazione, in via generale e per quanto possibile, deve contenere spese riferite all'anno di competenza.

Non possono essere rendicontate nell'annualità di riferimento, fatture o altre pezze giustificative datate l'anno precedente, salvo casi eccezionali, preventivamente concordati. Possono essere invece rendicontate spese relative ai primi quattro mesi dell'annualità successiva, a fronte di possibili ritardi nell'emissione dei mandati da parte della ragioneria centrale, per cause di forza maggiore.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale, andranno ad alimentare il Fondo di Riserva permanente di cui all'art. 3.

4. Il saldo del contributo sarà erogato previa presentazione del bilancio certificato relativo all'anno precedente. La rendicontazione delle attività di cui all'art. 1 sarà prodotta secondo lo "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A), opportunamente concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Tale modalità di rendicontazione sarà supportata da un applicativo informatico cui la Regione Piemonte avrà accesso, previo relativo accreditamento.
5. La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando, salvo inderogabili indisponibilità di cassa:
 - un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione;
 - un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione del 50% dell'importo del primo acconto;
 - il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo da presentarsi nei termini di cui al precedente comma 4, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART. 13 SPESE AMMISSIBILI

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).
2. Il rendiconto è presentato dal Coordinamento alla Regione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture; possibilmente quietanzate, elencate o degli altri documenti giustificativi della spesa.
3. Il Coordinamento regionale, in presenza di altre entrate, concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

In particolare, si dettagliano alcune modalità per le spese di seguito elencate:

1.1. Spese di vitto e alloggio

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 45,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 25,00;
- c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 130,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

1.2. Spese di viaggio

La voce "spese di viaggio" comprende le spese sostenute per:

- a) Acquisto di carburante
- b) Pagamento pedaggi autostradali;
- c) Acquisto biglietti mezzi pubblici.
- d) Taxi in condizioni di indifferibilità ed urgenza qualora non siano disponibili altre soluzioni di viaggio.

Ai fini della rendicontazione delle predette spese, è richiesta la presentazione di:

1. scontrini fiscali, fatture possibilmente quietanzate o altra documentazione contabilmente rilevante,
2. biglietto di viaggio convalidato unito a sintetica relazione dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
3. scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Le spese di cui alle lettere a) e b), sono riferite sia all'utilizzo dei mezzi inseriti nella Colonna Mobile Regionale, sia del mezzo proprio. L'uso in via eccezionale del mezzo proprio, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte, anche a seguito di specifica richiesta motivata da parte del Coordinamento regionale nonché.

della Regione stessa, dalla quale risulti l'indifferibilità ed urgenza, nonché il carattere di prestazione occasionale del servizio, per un corrispettivo pari al carburante consumato rispetto ai km percorsi, secondo la seguente modalità:

- prospetto riepilogativo a cura del responsabile del Coordinamento regionale/territoriale relativo al viaggio effettuato con mezzo proprio dal quale risultino :

1. la data della missione
2. il luogo della missione
3. il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione
4. il consumo di carburante rispetto ai Km percorsi, secondo i seguenti criteri:
 - consumo medio autovettura; 1 litro ogni 10 km;
 - consumo medio autocarro leggero (fino a 35 q.li): 1 litro ogni 8 km;
 - consumo medio autocarro pesante (oltre 35 q.li): 1 litro ogni 5 km;
5. copia della richiesta motivata di "prestazione indifferibile e urgente ovvero occasionale"
6. autorizzazione della Regione Piemonte alla prestazione del servizio di cui al punto precedente

Il Coordinamento regionale si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale.

1. 3. *Colonna mobile regionale*

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi, materiali , attrezzature e DPI, nonché per l'alloggiamento dei medesimi, da effettuarsi in forma coordinata con la programmazione di acquisti della struttura regionale di Protezione Civile, e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del Coordinamento regionale inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d'uso.

Sono altresì ammesse le spese necessarie al mantenimento in efficienza e all'erogazione del servizio delle cucine da campo e le spese per le derrate alimentari per la gestione dei poli logistici, ad integrazione di quelle già fornite a cura del Settore Protezione Civile (es. mediante Convenzione con il Banco Alimentare);

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture, possibilmente quietanzate, o scontrini fiscali.

1.4. Spese di assicurazione

La voce "spese di assicurazione" comprende:

- a) le spese assicurative per i volontari di cui all'art. 5, nella misura del contributo assegnato e sulla base della ripartizione del medesimo ai singoli coordinamenti, secondo il criterio adottato dagli organismi interni al coordinamento regionale. La somma sarà utilizzata come contributo alla copertura totale dei costi assicurativi del contingente di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), nonché alla copertura assicurativa parziale, nel limite del 50% per i restanti volontari delle organizzazioni afferenti ai singoli coordinamenti. Ai Coordinamenti territoriali di Cuneo e Torino, la copertura totale dei costi assicurativi sarà garantita in misure, rispettivamente quadrupla (Coor.CN) e tripla (Coor. TO), del contingente di cui all'art. 1, comma 4, lett. c);
- b) le spese per le assicurazioni dei mezzi (veicoli, rimorchi, macchine operatrici, natanti e aeromobili) in uso al Coordinamento regionale e ai singoli Coordinamenti territoriali afferenti, o concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte, facenti parte della Colonna mobile regionale di protezione civile e inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 11).

1.5 Spese di Sede e Struttura

Per spese di sede e struttura rendicontabili in convenzione si intendono le tipologie previste nella voce Sottoconti, per quanto riferibili al Conto appositamente dedicato nell'Allegato A) alla presente convenzione.

Nello specifico sono classificabili come tali le spese per:

- Canoni di locazione e mutui per acquisto delle sedi;
- Utenze per le sedi;
- Ricariche telefoniche per cellulari per i volontari ricoprenti incarichi di particolare responsabilità, di cui va allegato un elenco nominativo e carica;
- Spese per personale dipendente;
- Spese di segreteria;
- Spese per assistenza fiscale, giuridica e amministrativa;
- Spese di formazione specialistica concordata, secondo gli indirizzi del Settore Protezione Civile della Regione;
- Spese per controlli sanitari/sorveglianza sanitaria concordati, secondo gli indirizzi del Settore Protezione Civile della Regione;
- Spese di rappresentanza
- Spese di organizzazione
- Spese di manutenzione polo logistico regionale (rif. Articolo 6)
- Spese di manutenzione polo logistico territoriale
- Spese di manutenzione attrezzatura regionale assegnata al polo logistico (rif. Articolo 7)

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

ART. 14 SPESE NON AMMISSIBILI

In linea generale, non sono ammissibili le spese non ricomprese nell'articolo precedente, salvo eccezioni incidentalmente non previste, ma effettuate per attività oggetto di convenzione.

In ogni caso non sono mai rendicontabili le spese relative a sanzioni amministrative di violazione del codice della strada (multe), ancorché rilevate durante lo svolgimento di attività di protezione civile, che restano a carico del contravventore.

ART. 15
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).
2. Le spese di assicurazione sono ammesse a rendicontazione secondo i numeri e gli importi, di seguito indicati, sulla base delle polizze stipulate l'annualità precedente:
 - a. La quota di € 14,00, o quella rinegoziata annualmente con la compagnia assicurativa per n. 3900 volontari afferenti alla colonna mobile regionale;
 - b. La quota di € 7,00, o quella rinegoziata annualmente con la compagnia assicurativa per ogni caposquadra per la tutela legale, per un totale di n. 530 volontari, eventualmente aggiornabili, a seguito di variazioni numeriche intervenute successivamente alla data della sottoscrizione della presente convenzione;
 - c. La quota integrativa, fino ad un massimo del 50% della quota di cui al punto a), per un massimo di n. 3900 volontari, eventualmente aggiornabili, a seguito di variazioni numeriche intervenute successivamente alla data della sottoscrizione della presente convenzione;
 - d. La quota assicurativa per 427 mezzi, comprensivi di rimorchi, macchine operatrici, natanti ecc., eventualmente aggiornabili, a seguito di variazioni numeriche intervenute successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, che sarà dettagliata con la presentazione dell'elenco richiamato all'art. 11, comma 2, della presente convenzione.
3. Le spese rendicontate con autodichiarazione da parte del volontario di averle sostenute per conto dell'ente Regione, per attività oggetto della presente convenzione, allegando le pezze giustificative, vanno associate all'attività/evento/emergenza svolti, che devono essere indicati nel modello, sotto la voce "Natura della spesa" in maniera dettagliata e non generica.
4. Le spese per il personale dipendente vanno presentate con una tabella di riepilogo trimestrale appositamente dedicata, suddivisa per Coordinamento territoriale. Ogni nuova necessità di personale, opportunamente motivata, va preliminarmente comunicata e condivisa con il Settore di Protezione Civile.
5. Il rimborso da parte del DPC delle spese eventualmente anticipate attraverso la convenzione, per fronteggiare eventi emergenziali o esercitativi nazionali ed internazionali, è soggetto a successiva rendicontazione, laddove reimpiegato, anche se riassegnato ai singoli coordinamenti territoriali.

ART. 16
PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI
STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE

1. Il Coordinamento regionale, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi assegnati dalla Regione Piemonte, si avvale dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi di lavoro inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 11).
2. La realizzazione di progetti per l'acquisizione di nuove strutture, automezzi ed attrezzature specifiche, e per attività di prevenzione, preventivamente concordate in appositi progetti conformi agli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 comma e) può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti secondo il Modello Allegato B), parte integrante della presente convenzione.
3. La copertura finanziaria dei suddetti progetti sarà subordinata all'aggiornamento dettagliato del quadro di risorse in dotazione al Coordinamento regionale, nonché ai singoli

Coordinamenti territoriali, con le informazioni tecniche di dettaglio delle risorse e della loro ubicazione, così come indicato all'art. 2 comma 3 lettera b della presente Convenzione. In assenza del suddetto aggiornamento non sarà possibile procedere all'approvazione e conseguente copertura finanziaria dei progetti.

4. L'avvio delle procedure di acquisizione da parte del Coordinamento regionale dovrà avere luogo soltanto a seguito della effettiva corresponsione dell'anticipo del relativo contributo da parte della Regione, erogato con le modalità di cui dall'Art. 12, comma 5, senza intaccare il contributo, di cui all'art. 12, comma 1) della presente Convenzione.
5. La rendicontazione finanziaria dei suddetti progetti dovrà essere eseguita secondo il Modello Allegato C), parte integrante della presente convenzione.
6. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora la Regione ne ravvisi la necessità.

ART. 17 TAVOLO DI LAVORO CONGIUNTO

È istituito un "Tavolo di Lavoro congiunto" da convocarsi a cura della Regione Piemonte, con cadenza trimestrale, su richiesta di una delle parti.

Il tavolo può essere convocato anche al di fuori dei periodi sopra indicati.

Il tavolo avrà il compito di analizzare le proposte presentate, valutarne la sostenibilità, nonché eventuali alternative possibili, ed esprimere una decisione in merito, da formalizzare in apposito verbale.

Con formale nota delle parti, saranno comunicati i nominativi dei componenti effettivi del tavolo di lavoro congiunto, fatta salva la possibilità delle parti di estendere la partecipazione ad altri soggetti, in funzione delle tematiche trattate.

ART. 18 VALIDITÀ E DURATA

1. La presente convenzione ha validità biennale con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2027, rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.
2. Il Coordinamento regionale si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.
3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al Coordinamento regionale ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.
4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ART. 20 NORME FINALI

La presente convenzione, firmata digitalmente dalle parti, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 21
NORME TRANSITORIE

1. La presente convenzione, laddove soggetta a ratifica dell'organismo direttivo dell'organizzazione firmataria, potrà, in tale sede, essere oggetto di proposte di modifica/integrazioni del testo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Protezione Civile
Francescantonio DE GIGLIO

PER L'ORGANIZZAZIONE
Il Presidente pro-tempore
Roberto BERTONE

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

rep. n° _____ del _____

MASTRI

1. GESTIONE ORDINARIA
2. GESTIONE EMERGENZA (SPECIFICARE EVENTO SE AMBITO REGIONALE O NAZIONALE)
3. FONDO DI RISERVA

CONTI

1. COLONNA MOBILE
2. ESERCITAZIONI
3. FORMAZIONE
4. PIANIFICAZIONE
5. MANIFESTAZIONI
6. SPEDI DI SEDE E STRUTTURA
7. POLI LOGISTICI
8. RISORSE UMANE/PERSONALE

SOTTOCONTI

1. Assicurazione volontari
2. Assicurazione mezzi
3. Assicurazione sedi
4. Acquisto automezzi
5. Carburante
6. Pedaggi autostrada e spese viaggi
7. Materiali ed attrezzature
8. Manutenzione e riparazione beni di proprietà
9. Manutenzione e riparazione beni regionali
10. Pasti e pernottamenti volontariato
11. DPI ed abbigliamento
12. Canoni localzione e mutui per acquisto sedi
13. Utenze
14. Spese personale dipendente
15. Spese segreteria
16. Spese di organizzazione
17. Spese organismi dirigenti e convegni
18. Spese per assistenza fiscale, giuridica ed amministrativa
19. Spese di rappresentanza
20. Spese in ambito sanitario

MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO DI :

convenzione rep. n. _____ del _____

- 1) Premessa
- 2) Obiettivi
- 3) Dimensionamento, organicità e completezza del progetto
- 4) Tempistica di realizzazione delle proposte
- 5) Rapporto tra l'acquisizione di mezzi e attrezzature nuove e da ripristinare
- 6) Convenienza tecnico economica e sostenibilità in termini di valutazione costi benefici

PREVENTIVO (Necessario per l'approvazione del progetto da parte della Regione, e l'eventuale erogazione dell'anticipo)								
ID voce progetto	Rif. preventiv o/offerta	Tipologia risorsa	Ditta	Marc e modello	Breve descrizione	Importo unitario (iva esclusa)	Quantità	Importo totale (iva esclusa)
Somma totale iva esclusa								
Somma totale iva inclusa (22%)								
								IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO

- 7) Integrazione con altre realtà e strutture del sistema regionale di P.C. e prospettive di sviluppo
- 8) Dislocazione territoriale dei mezzi ed attrezzature
- 9) Supporto logistico operativo dell'Organizzazione in caso di eventi regionali, nazionali e internazionali
- 10) Quadro economico ed indicazione modalità copertura eventuale co-finanziamento

ASSEGNATARIO	MATERIALI - MEZZI	IMPORTO
totale costo progetto		
quota richiesta di finanziamento		
eventuale quota di co - finanziamento		

ALLEGATO 2)

Rep. n.

CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO DELLE SEZIONI PIEMONTESE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Fra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile) arch. Franco DE GIGLIO, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte, autorizzato alla stipula della presente convenzione, approvata con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____

Il Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini, di seguito indicato come Coordinamento ANA Piemonte C.F. 96047950066, con sede legale in Torino, corso Marche, 79, rappresentata da Alessandro TROVANT, in qualità di legale rappresentante del Coordinamento stesso.

Premesso che:

- il Codice della Protezione Civile, approvato con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane, nonché (art. 11 comma 1 lett. h) che le Regioni sono responsabili della preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli elenchi territoriali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente *"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"*;
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";
- il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopracitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;
- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- al fine di addivenire ad una organizzazione più efficiente ed efficace del volontariato di protezione civile piemontese, in data 08/03/2011 è stato registrato lo statuto del Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini con lo scopo di valorizzare e qualificare l'attività del volontariato ANA, di incrementare i rapporti di collaborazione fra le componenti del volontariato e fra questo e le istituzioni che svolgono attività di protezione civile e antincendio boschivo;
- la ragione fondante del Coordinamento ANA Piemonte è di aggregare e coordinare le 19 sezioni presenti sul territorio regionale per meglio rispondere alle esigenze operative in caso di calamità e che tale attività, che non deve gravare economicamente sul singolo volontario, deve svolgersi in stretta connessione con la Regione Piemonte, nonché con le autorità di protezione civile preposte;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel "Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni" che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO E ATTIVITÀ

1. Il presente atto disciplina i rapporti fra la REGIONE PIEMONTE e il COORDINAMENTO DELLE SEZIONI PIEMONTESI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, di seguito chiamato "Coordinamento ANA Piemonte", quale espressione univoca delle Sezioni Piemontesi dell'ANA per quanto concerne le specifiche attività di :

- preparazione, programmazione, organizzazione ed effettuazione di almeno n. 2 esercitazioni di protezione civile per ogni annualità, anche riguardanti l'ambito della manutenzione del territorio, secondo la normativa e gli indirizzi vigenti in materia, da programmarsi entro i primi due mesi di ciascun anno di validità della presente convenzione ;
- interventi specialistici richiedenti l'applicazione di tecniche alpinistiche per assicurazione in quota o in ambiente montano.

2 Le predette attività saranno espletate previa attivazione del Coordinamento ANA Piemonte, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G R. 35-7149 del 24/02/2014, nonché dei decreti del Capo Dipartimento della protezione civile n. 15 del 12 gennaio 2012, n. 5145 del 25 novembre 2013 e delle successive linee guida pubblicate sul sito del DPC al seguente link:

http://www.protezionecivile.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/sicurezza-volontari-di-protezione-civile-linee-guida-con-proposte-di-standard-su-dpi-attivita-formative-e-addestrative-e-per-il-controllo-sanitario

3. Il Coordinamento ANA Piemonte, nell'ambito delle sinergie previste dal Regolamento Regionale del Volontariato, fornisce, altresì, laddove richiesto, il concorso alle attività di prevenzione non strutturale, a supporto delle amministrazioni e degli organismi tecnici competenti, in situazioni di ordinaria gestione quali:

- a) Presidio, sorveglianza e difesa attiva del territorio in relazione ai rischi presenti, come da pianificazione di protezione civile;
- b) la formazione, l'addestramento e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli aderenti al Coordinamento ANA Piemonte, mediante attività dedicate;
- c) partecipazione del Coordinamento ANA Piemonte del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile gestiti dalla struttura regionale di protezione civile;
- d) il concorso con la struttura regionale di Protezione Civile nella definizione degli indirizzi, linee programmatiche e strumenti per l'implementazione e potenziamento della Colonna Mobile regionale;
- e) promozione, organizzazione e svolgimento di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, opportunamente concordate con la struttura regionale di protezione civile, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012, n. 5/R.
- f) supporto alla gestione di eventi programmati o programmabili che possono determinare criticità organizzative, previa attivazione da parte della struttura regionale di protezioni civile, secondo le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:
 - Direttiva P.C.M.del 9 novembre 2012;
 - D.P.G.R. n. 5/R del 23 luglio 2012;
 - Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 24/06/2016 "Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale";

- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 06/08/2018 “Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.”

4. Il Coordinamento ANA Piemonte, fornisce, altresì, laddove richiesto, supporto alle attività che vedono impegnato il Coordinamento regionale in situazioni di emergenza, quali:

- a) supporto tecnico-logistico e operativo alla Regione Piemonte, nonché agli enti locali e territoriali, mediante l’impiego di personale volontario, per l’intera durata dell’emergenza, normalmente intesa entro le 72 ore dall’evento, salvo le deroghe di cui al successivo art. 2, comma b). Il personale volontario è reperibile per l’intero anno, e può disporre dei mezzi e attrezzature in proprietà e/o in uso, inseriti o da inserire in apposito applicativo della Regione Piemonte, tenuto costantemente aggiornato;
- b) supporto tecnico--logistico e operativo di personale volontario, materiali e mezzi, per eventi di tipo a) e/o ad altre attività di protezione civile, su specifica richiesta, in sussidiarietà, agli Enti Locali, ai sensi della D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014;
- c) mobilitazione dei moduli funzionali della Colonna Mobile regionale, per interventi a livello regionale o in concorso alle emergenze nazionali e internazionali, sotto il coordinamento della struttura regionale di Protezione Civile, nonché secondo le disposizioni operative della D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014. A tal fine il Coordinamento ANA Piemonte, dovrà garantire un contingente di almeno 250 Volontari.
- d) supporto ad altre eventuali iniziative, attività di protezione civile, di livello regionale, nazionale o internazionale che comportano l’intervento della protezione civile della Regione Piemonte.

ART. 2

COMPITI DEL COORDINAMENTO ANA Piemonte

1. Il Coordinamento ANA Piemonte si impegna a:

- a) operare in sinergia con le istituzioni locali di riferimento, nonché con il Coordinamento Regionale e le altre associazioni di volontariato convenzionate con la Regione Piemonte, per assicurare alla Regione stessa un adeguato contingente per gli interventi di protezione civile a carattere locale e regionale, da attuarsi secondo i criteri e le modalità previste dalla D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014;
- b) operare per le emergenze sul piano regionale, nazionale o internazionale, in relazione al quadro emergenziale in atto e alle richieste di supporto pervenute alla Regione Piemonte, secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014;

2. Il Coordinamento ANA Piemonte, per la prestazione delle attività convenzionate previste all’art. 1, garantisce:

- a) in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di volontari, mezzi e dotazioni per sviluppare le attività, nonché la manutenzione e la buona conservazione di mezzi ed attrezzature date in gestione dalla Regione e quelle proprie del ANA Piemonte, per garantirne l’immediato impiego;

- b) in caso di emergenza, a fronte delle normali procedure di attivazione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014 e nel rispetto delle attività e impegni assunti, la presenza di un idoneo numero di volontari per affrontare le necessità delle prime 72 ore, eventualmente derogabili in presenza di situazioni conclamate di criticità legittimate da disposizioni contingibili e urgenti dell'Autorità di Protezione Civile, assicurandone la turnazione operativa e ogni rinforzo necessario e indispensabile al superamento dell'emergenza, garantendo la possibilità di partenza di una task force di primo impiego;
- c) in caso di attivazione della Colonna mobile regionale di cui alla D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008 e secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, la presenza di un numero di volontari conforme alle suddette Procedure e necessario a movimentare, nei termini prestabiliti, le unità dei moduli della Colonna mobile regionale attivabili in funzione delle esigenze, secondo un contingente di 250 volontari e la totalità dei materiali e mezzi inseriti in un elenco da fornirsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
- d) in caso di attivazione della colonna mobile nazionale comunicare alla Regione Piemonte l'eventuale partecipazione ad attività svolte in tale ambito assicurando che le stesse siano svolte con personale e dotazioni secondo i contingenti stabiliti al punto precedente;
- e) in caso di esercitazioni regionali, nazionali ed internazionali, nonché in presenza di eventi e manifestazioni pubbliche, secondo la casistica di cui all'art. 1, lettera f), che vedono coinvolte le organizzazioni quali strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile, la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature, nei termini concordati con l'ente organizzatore, anche in rapporto alla copertura dei costi come da regolamentazione vigente in materia.

3 Il Coordinamento ANA Piemonte si impegna all'implementazione ed aggiornamento degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi della colonna mobile regionale.

L'utilizzo degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi della colonna mobile regionale, quali unici strumenti legittimati alla certificazione dell'anagrafica, nonché dell'operatività di uomini, materiali e mezzi. Nel corso delle emergenze, inoltre, il Coordinamento ANA Piemonte si impegna a fornire un quadro costante e preciso della consistenza delle squadre dispiegate sul territorio, attraverso il progressivo utilizzo del chatbot Flic, in quanto strumento ufficiale di sala, inviando report sintetici alla Sala Operativa regionale all'account ufficiale inviando report sintetici alla Sala Operativa regionale all'account ufficiale salaprotciv@regione.piemonte.it, ovvero di altre applicazioni informatiche disponibili, secondo le esigenze e le tempistiche utili alla Sala Operativa stessa.

Il costante e dettagliato aggiornamento sulla consistenza ed ubicazione dei materiali e mezzi di proprietà, del Coordinamento ANA Piemonte, mediante invio di database concordato con il Settore Protezione Civile, e dei successivi aggiornamenti con cadenza mensile.

4 Al fine di garantire la piena disponibilità del volontariato aderente al Coordinamento Ana Piemonte, per le attività oggetto della presente convenzione, non è consentito il convenzionamento diretto dello stesso

con i comuni del suo territorio di competenza. Tale opportunità è invece riservata alle singole sezioni, ancorché affiliate al Coordinamento.

5 Nell'ambito delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché al comma 4, lettere a), b), c) e d) della presente convenzione, non può essere richiesto alcun ulteriore contributo agli enti locali e territoriali richiedenti il supporto, salvo esplicita offerta dei medesimi in tal senso. In merito alle attività di cui all'art 1, comma 3, lettera f), qualora l'organizzatore dell'evento sia un soggetto pubblico o privato, il concorso alle spese previsto dalle normative nazionali e regionali, non può intendersi in forma diversa dal rimborso o dal contributo.

5. Le modalità di reperimento del personale sono assicurate dal rappresentante legale del Coordinamento ANA Piemonte o suo delegato.

ART. 3 FONDO DI RISERVA

Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle attività e ai compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, è istituito un "Fondo di Riserva permanente", di importo minimo pari a € 3.000,00.

Il predetto importo, con valenza "una tantum" anche sui rinnovi successivi, sarà versato, in sede di prima costituzione del fondo, contestualmente al rinnovo della presente convenzione e sarà utilizzato per le tipologie di spesa soggette a rimborso da parte di Enti e/o Organismi extraregionali. In casi del tutto eccezionali, può essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte il prelievo dal fondo, per far fronte a spese differenti dalle sopra citate tipologie.

Il prelievo dal fondo di riserva dovrà però essere preventivamente autorizzato dal Settore Protezione Civile della Regione;

Le fatture e i documenti giustificativi presentati a rendicontazione del suddetto fondo dovranno contenere la dicitura "Spesa sostenuta per _____ (emergenza, esercitazione, manifestazione ecc) _____, presentata a rimborso a _____(DPC, Consorzio ecc.)".

Qualora la spesa non venisse riconosciuta come rimborsabile dal _____ (DPC, Consorzio), verrà assorbita in convenzione e stornata dalla rendicontazione del fondo.

Si dà atto che il fondo è già stato costituito con determinazione dirigenziale n. 3958 del 31/12/2021 e segue la regolamentazione prevista nel presente articolo.

ART. 4 SICUREZZA

1. Il Coordinamento Ana Piemonte garantisce che i volontari coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e le idonee abilitazioni all'impiego

dei materiali e mezzi in dotazione, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del D.M. 13 aprile 2011, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis del D.lgs 81/2008.

2. La Regione Piemonte, d'intesa con il Coordinamento Ana Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone indirizzi per la formazione, il controllo e, qualora necessaria, la sorveglianza sanitaria del volontariato, promuovendo in tale ambito apposite intese con enti pubblici e privati.

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione, esercitazioni e prove di addestramento.

Il Coordinamento Ana Piemonte assicura la partecipazione dei propri volontari a dette iniziative.

ART. 5 ASSICURAZIONE

1. Il Coordinamento ANA Piemonte garantisce, ai sensi della D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, art. 18, che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, con garanzie almeno pari o superiore alla polizza regionale in essere. La predetta copertura assicurativa si applica, esclusivamente, ai volontari appartenenti alle OdV, laddove operanti come Struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 02/01/2018 n. 1.
2. Ai fini della copertura assicurativa dei mezzi appartenenti alle OdV, il contributo di cui alla presente convenzione potrà essere destinato, esclusivamente, ai mezzi ascrivibili alla Colonna Mobile Regionale, opportunamente contraddistinti con logo del volontariato regionale della protezione civile e dalla scritta "Protezione Civile" sul cofano anteriore degli automezzi come risultanti da apposito elenco (modello del veicolo, proprietario o utilizzatore e n. di targa), da fornirsi, unitamente al logo, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 6 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 65.000,00 a rimborso delle spese sostenute.
2. L'importo annuo previsto a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio
3. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro nove (9) mesi dalla data del mandato di pagamento conseguente all'atto di liquidazione del primo e secondo acconto del contributo.
La rendicontazione, in via generale e per quanto possibile, deve contenere spese riferite all'anno di competenza.

Non possono essere rendicontate nell'annualità di riferimento, fatture o altre pezze giustificative datate l'anno precedente, salvo casi eccezionali, preventivamente concordati. Possono essere invece rendicontate spese relative ai primi quattro mesi dell'annualità successiva, a fronte di possibili ritardi nell'emissione dei mandati da parte della ragioneria centrale, per cause di forza maggiore.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale, andranno ad alimentare il Fondo di Riserva permanente di cui all'art. 3.

4 Il saldo del contributo sarà erogato previa presentazione del bilancio certificato relativo all'anno precedente. La rendicontazione delle attività di cui all'art. 1 sarà prodotta secondo lo "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A), opportunamente concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Tale modalità di rendicontazione sarà supportata da un applicativo informatico cui la Regione Piemonte avrà accesso, previo relativo accreditamento.

5 La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando, salvo inderogabili indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione,
- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione del 50% dell'importo del primo acconto,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo da presentarsi nei termini di cui al precedente comma 4, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

Il rendiconto è presentato dal Coordinamento ANA Piemonte alla Regione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture; possibilmente quietanzate, e degli altri documenti giustificativi della spesa.

Il Coordinamento ANA Piemonte, concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

In particolare, si dettagliano alcune modalità per le spese di seguito elencate:

1.1. Spese di vitto e alloggio

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 45,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 25,00;
- c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 130,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

1.2. *Spese di viaggio*

La voce “spese di viaggio” comprende le spese sostenute per:

- a) Acquisto di carburante
- b) Pagamento pedaggi autostradali;
- c) Acquisto biglietti mezzi pubblici.
- d) Taxi in condizioni di indifferibilità ed urgenza qualora non siano disponibili altre soluzioni di viaggio.

Ai fini della rendicontazione delle predette spese, è richiesta la presentazione di:

- 1. scontrini fiscali, fatture possibilmente quietanzate o altra documentazione contabilmente rilevante,
- 2. biglietto di viaggio convalidato unito a sintetica relazione dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
- 3. scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Le spese di cui alle lettere a) e b), sono riferite sia all'utilizzo dei mezzi inseriti nella Colonna Mobile Regionale, sia del mezzo proprio. L'uso in via eccezionale del mezzo proprio, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte, anche a seguito di specifica richiesta motivata da parte del Coordinamento ANA Piemonte nonché della Regione stessa, dalla quale risulti l'indifferibilità ed urgenza, nonché il carattere di prestazione occasionale del servizio, per un corrispettivo pari al carburante consumato rispetto ai km percorsi, secondo la seguente modalità:

- prospetto riepilogativo a cura del responsabile del Coordinamento ANA Piemonte relativo al viaggio effettuato con mezzo proprio dal quale risultino :
 - 1. la data della missione
 - 2. il luogo della missione
 - 3. il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione
 - 4. il consumo di carburante rispetto ai Km percorsi, secondo i seguenti criteri:
 - consumo medio autovettura; 1 litro ogni 10 km;
 - consumo medio autocarro leggero (fino a 35 ql.i): 1 litro ogni 8 km;
 - consumo medio autocarro pesante (oltre 35 q.li): 1 litro ogni 5 km;
 - 5. copia della richiesta motivata di “prestazione indifferibile e urgente ovvero occasionale”
 - 6. autorizzazione della Regione Piemonte alla prestazione del servizio di cui al punto precedente

Il Coordinamento ANA Piemonte si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale.

1.3. *Colonna mobile regionale*

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e DPI, nonché per l'alloggiamento dei medesimi, da effettuarsi in forma coordinata con la programmazione di acquisti della struttura regionale di Protezione Civile, e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del Coordinamento Ana Piemonte inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d'uso.

Sono altresì ammesse le spese necessarie al mantenimento in efficienza e all'erogazione del servizio delle cucine da campo e le spese per le derrate alimentari per la gestione dei presidi e delle sedi territoriali, ad integrazione di quelle già fornite a cura del Settore Protezione Civile (es. mediante Convenzione con il Banco Alimentare);

Sono inoltre ammissibili le spese necessarie per il funzionamento delle cucine da campo quali viveri, bevande e utensili da cucina, nonché quelle per l'acquisto ed il mantenimento in efficienza dei DPI connessi alle attività della Colonna Mobile regionale

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture, possibilmente quietanzate, o scontrini fiscali.

1.4. *Spese di assicurazione*

La voce "spese di assicurazione" comprende:

- b) le spese assicurative per i volontari di cui all'art. 4, nella misura del contributo assegnato e sulla base della ripartizione del medesimo alle singole sezioni, secondo il criterio adottato dagli organismi interni al coordinamento ANA Piemonte.
- c) le spese per le assicurazioni dei mezzi in uso al Coordinamento ANA Piemonte, o concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte, facenti parte della Colonna mobile regionale di protezione civile e inseriti nell'elenco di cui al precedente articolo 5.

1.5 *Spese di Sede e Struttura*

Per spese di sede e struttura rendicontabili in convenzione si intendono le tipologie previste nella voce Sottoconti, per quanto riferibili al Conto appositamente dedicato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

Nello specifico sono classificabili come tali le spese per:

- Canoni di locazione e mutui per acquisto delle sedi;
- Utenze per le sedi;

- Ricariche telefoniche per cellulari per i volontari ricoprenti incarichi di particolare responsabilità, di cui va allegato un elenco nominativo e carica;
- Spese per personale dipendente;
- Spese di segreteria;
- Spese per assistenza fiscale, giuridica e amministrativa;
- Spese di formazione specialistica concordata, secondo gli indirizzi del Settore Protezione Civile della Regione;
- Spese per controlli sanitari/sorveglianza sanitaria concordati, secondo gli indirizzi del Settore Protezione Civile della Regione;
- Spese di rappresentanza;
- Spese di organizzazione.

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

ART. 8 SPESE NON AMMISSIBILI

In linea generale, non sono ammissibili le spese non ricomprese nell'articolo precedente, salvo eccezioni incidentalmente non previste, ma effettuate per attività oggetto di convenzione.

In ogni caso non sono mai rendicontabili le spese relative a sanzioni amministrative di violazione del codice della strada (multe), ancorché rilevate durante lo svolgimento di attività di protezione civile, che restano a carico del contravventore.

ART. 9 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

Le spese di assicurazione sono ammesse a rendicontazione secondo i numeri e gli importi di seguito elencati, sulla base delle polizze stipulate l'annualità precedente:

La quota di € 14,00, o quella rinegoziata annualmente con la compagnia assicurativa per n. 400 volontari afferenti alla colonna mobile regionale;

La quota di € 7,00, o quella rinegoziata annualmente con la compagnia assicurativa per ogni caposquadra per la tutela legale, per un totale di n. 90 volontari, eventualmente aggiornabili, a seguito di variazioni numeriche intervenute successivamente alla data della sottoscrizione della presente convenzione;

La quota integrativa di € 7,00 per n. 1100 volontari, eventualmente aggiornabili, a seguito di variazioni numeriche intervenute successivamente alla data della sottoscrizione della presente convenzione;

La quota assicurativa per n. 45 mezzi, comprensivi di rimorchi, macchine operatrici, natanti ecc., eventualmente aggiornabili, a seguito di variazioni numeriche intervenute successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, che sarà dettagliata con la presentazione dell'elenco richiamato all'art. 5, comma 2, della presente convenzione.

Le spese rendicontate con autodichiarazione da parte del volontario di averle sostenute per conto dell'ente Regione, per attività oggetto della presente convenzione, allegando le pezze giustificative, vanno associate all'attività/evento/emergenza svolti, che devono essere indicati nel modello, sotto la voce "Natura della spesa" in maniera dettagliata e non generica.

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

ART. 10 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE

1. Il Coordinamento ANA Piemonte, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi forniti dalla Regione Piemonte, si avvale dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi di lavoro inseriti nell'elenco di cui al precedente articolo 5.

2. La realizzazione di progetti per l'acquisizione di nuove strutture, automezzi ed attrezzature specifiche, e per attività di prevenzione, preventivamente concordate in appositi progetti conformi agli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 comma e) può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti secondo il Modello Allegato B), parte integrante della presente convenzione.

3. L'avvio delle procedure di acquisizione da parte del Coordinamento ANA Piemonte dovrà avere luogo soltanto a seguito della effettiva corresponsione dell'anticipo del relativo contributo da parte della Regione, erogato con le modalità di cui dall'Art. 6, comma 5, senza intaccare il contributo, di cui all'art. 6, comma 1) della presente Convenzione.

4. La rendicontazione finanziaria dei suddetti progetti dovrà essere eseguita secondo il Modello Allegato C), parte integrante della presente convenzione.

5. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora la Regione ne ravvisi la necessità.

ART. 11 VALIDITÀ E DURATA

1. La presente convenzione ha validità biennale, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2027, rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.

2. Il Coordinamento ANA Piemonte si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.

3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al Coordinamento ANA Piemonte ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.

4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 12
Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ART. 13
NORME FINALI

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 14
NORME TRANSITORIE

1. La presente convenzione, laddove soggetta a ratifica dell'organismo direttivo dell'organizzazione firmataria, potrà, in tale sede, essere oggetto di proposte di modifica/integrazioni del testo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Protezione Civile
Francescantonio DE GIGLIO
(firmato digitalmente)

PER L'ORGANIZZAZIONE
Il Presidente pro-tempore
Alessandro TROVANT
(firmato digitalmente)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO DELLE SEZIONI PIEMONTESE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

rep. n° _____ del _____

MASTRI

- a) GESTIONE ORDINARIA
- b) GESTIONE EMERGENZA (SPECIFICARE EVENTO SE AMBITO REGIONALE O NAZIONALE)
- c) FONDO DI RISERVA

CONTI

- 1. COLONNA MOBILE
- 2. ESERCITAZIONI
- 3. FORMAZIONE
- 4. PIANIFICAZIONE
- 5. MANIFESTAZIONI
- 6. SPEDI DI SEDE E STRUTTURA
- 7. POLI LOGISTICI
- 8. RISORSE UMANE/PERSONALE

SOTTOCONTI

- 1 Assicurazione volontari
- 2 Assicurazione mezzi
- 3 Assicurazione sedi
- 4 Acquisto automezzi
- 5 Carburante
- 6 Pedaggi autostrada e spese viaggi
- 7 Materiali ed attrezzature
- 8 Manutenzione e riparazione beni di proprietà
- 9 Manutenzione e riparazione beni regionali
- 10 Pasti e pernottamenti volontariato
- 11 DPI ed abbigliamento
- 12 Canoni locazione e mutui per acquisto sedi
- 13 Utenze
- 14 Spese personale dipendente
- 15 Spese segreteria
- 16 Spese di organizzazione
- 17 Spese organismi dirigenti e convegni
- 18 Spese per assistenza fiscale, giuridica ed amministrativa
- 19 Spese di rappresentanza
- 20 Spese in ambito sanitario

MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO DI :

convenzione rep. n. _____ del _____

- 1) Premessa
- 2) Obiettivi
- 3) Dimensionamento, organicità e completezza del progetto
- 4) Tempistica di realizzazione delle proposte
- 5) Rapporto tra l'acquisizione di mezzi e attrezzature nuove e da ripristinare
- 6) Convenienza tecnico economica e sostenibilità in termini di valutazione costi benefici

PREVENTIVO (Necessario per l'approvazione del progetto da parte della Regione, e l'eventuale erogazione dell'anticipo)								
ID voce progetto	Rif. preventivo/offerta	Tipologia risorsa	Ditta	Marca e modello	Breve descrizione	Importo unitario (iva esclusa)	Quantità	Importo totale (iva esclusa)
Somma totale iva esclusa								
Somma totale iva inclusa (22%)								
								IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO

- 7) Integrazione con altre realtà e strutture del sistema regionale di P.C. e prospettive di sviluppo
- 8) Dislocazione territoriale dei mezzi ed attrezzature
- 9) Supporto logistico operativo dell'Organizzazione in caso di eventi regionali, nazionali e internazionali
- 10) Quadro economico ed indicazione modalità copertura eventuale co-finanziamento

ASSEGNATARIO	MATERIALI - MEZZI	IMPORTO
totale costo progetto		
quota richiesta di finanziamento		
eventuale quota di co - finanziamento		

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO DI :

convenzione rep. n. _____ del _____

Indice

- 11) Premessa
(Illustrazione del livello di congruenza del progetto realizzato con la proposta presentata ed approvata dalla Regione Piemonte)
- 12) Obiettivi
(Confronto degli obiettivi con quelli di progetto e motivazione degli eventuali scostamenti)
- 13) Tempistica di realizzazione del progetto
(Confronto con la tempistica prevista in progetto e motivazione degli eventuali ritardi)
- 14) Dislocazione territoriale dei mezzi ed attrezzature
(Indicazione delle sedi di stoccaggio delle risorse acquisite)
- 15) Rendicontazione finale

[illegible][illegible]

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO	
Progetto approvato (preventivo)	
Progetto realizzato (consuntivo)	
Importo anticipo concesso a seguito approvazione del progetto	
Importo richiesto a saldo del progetto	
Importo eventuale cofinanziamento	

CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E LA REGIONE PIEMONTE PER ATTIVITA' PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile) arch. Franco DE GIGLIO, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte, autorizzato alla stipula della presente convenzione, approvata con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____

e

l'Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale del Piemonte (in seguito denominata CRI Piemonte), codice fiscale 13669721006 e P.IVA 13669721006, con sede in via Toscana n. 12 CAP 00187 Roma, nella persona del suo Segretario Regionale Francesco AMEGLIO, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comitato Regionale del Piemonte in via Bologna n. 171 a Torino,

Premesso che:

- il Codice della Protezione Civile, approvato con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane, nonché (art. 11 comma 1 lett. h) che le Regioni sono responsabili della preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli elenchi territoriali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente *“Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”*;
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di “promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato” e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per “l'organizzazione e l'impiego del volontariato”;
- il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito

l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopracitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;
- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel "Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni" che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;
- con il D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. all'art 1 è prevista la possibilità per la Croce Rossa Italiana, e le sue articolazioni territoriali, di svolgere attività di supporto al Sistema Nazionale di Protezione Civile;
- Visto l'atto costitutivo dell'Associazione di Promozione sociale denominata "Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana, Repertorio n. 3132, raccolta n. 2134, Registrato a Roma il 04.01.2016 n. 50 serie IT, rogito notaio Mussolini, il cui art. 5 prevede che gli attuali Presidenti dei Comitati territoriali, a tutti i livelli, esercitino le competenze attribuite dallo Statuto agli organi del corrispondente livello territoriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
OGGETTO E ATTIVITÀ

1. Il presente atto disciplina i rapporti fra la Regione Piemonte e l'Associazione della Croce Rossa Italiana, per quanto concerne le specifiche attività di:

- a. Programmazione ed attuazione di attività formative rivolte alle componenti istituzionali ed operative del sistema di protezione civile regionale, d'intesa con la struttura regionale di protezione civile;
- b. Supporto logistico e funzionale alle attività preventive e di emergenza proprie del settore di protezione civile regionale, con particolare riferimento a:
 1. Assistenza sanitaria preventiva e con modulo della Colonna Mobile Regionale del Piemonte (CMR Piemonte), o a qualche suo modulo specialistico;
 2. disponibilità di strutture campali specifiche quali bagni per disabili e di strutture di accoglienza temporanea per trasferimenti di persone anziane o disabili;
 3. servizi psicologici, socio-assistenziali e sanitari, ambulatoriale/infermieristico rivolta al personale "soccorritori" in collaborazione con le altre organizzazioni di volontariato della CMR Piemonte, sotto il coordinamento delle strutture istituzionalmente competenti;
 4. censimento e ricongiungimento dei nuclei familiari e gestione salme;
 5. supporto sanitario al sistema AIB in interventi di spegnimento di incendi boschivi particolarmente lunghi o complessi;
 6. supporto assistenziale per emergenze ed attività addestrative;
 7. supporto alla gestione della sala operativa della Regione Piemonte;
 8. concorso con gli enti locali nella gestione di eventi a rilevante impatto locale ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012 n. 5/R e della Direttiva P.C.M. del 9/11/2012.

Le predette attività saranno espletate previa attivazione della CRI Piemonte, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014, nonché dei decreti del Capo Dipartimento della protezione civile n. 15 del 12 gennaio 2012, n. 5145 del 25 novembre 2013 e delle successive linee guida pubblicate sul sito del DPC al seguente link:

http://www.protezionecivile.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/sicurezza-volontari-di-protezione-civile-linee-guida-con-proposte-di-standard-su-dpi-attivita-formative-e-addestrative-e-per-il-controllo-sanitario.

2. La CRI Piemonte, nell'ambito delle sinergie previste dal Regolamento Regionale del Volontariato, fornisce, altresì, laddove richiesto, supporto alle attività che vedono impegnato il Coordinamento Regionale in situazioni di ordinaria gestione quali:

- a) la collaborazione e la partecipazione di volontari, su richiesta della Regione, a specifici studi per l'individuazione delle zone di maggiore vulnerabilità cui dare priorità per iniziative di sensibilizzazione della

popolazione e l'attuazione di interventi preventivi, nonché la partecipazione a ricerche e progetti inerenti alla protezione civile e a gruppi di lavoro tematici;

- b) il concorso con la struttura regionale di Protezione Civile nella definizione degli indirizzi, linee programmatiche e strumenti per l'implementazione e potenziamento della Colonna Mobile Regionale;
- c) l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni e le attività preventive per temi di rischio, precedentemente concordate con la struttura competente in materia di protezione civile della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012, n. 5/R.

3. La CRI Piemonte fornisce altresì, laddove richiesto, supporto alle attività che vedono impegnato il Coordinamento regionale in situazioni di emergenza, quali:

- a) mobilitazione dei moduli funzionali della Colonna Mobile regionale, coordinati dalla struttura regionale di Protezione Civile e sulla base di quanto contenuto della D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, a livello regionale o in concorso alle emergenze nazionali;
- b) supporto ad altre attività di protezione civile, di livello regionale e nazionale che comportano l'intervento della Regione Piemonte.

Le predette attività saranno espletate previa attivazione della CRI Piemonte, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014.

ART. 2 COMPITI DELLA CRI Piemonte

1. La CRI Piemonte si impegna a:

- a) operare per le emergenze sul piano regionale e nazionale, in relazione al quadro emergenziale in atto e alle richieste di supporto pervenute alla Regione Piemonte, secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014;

2. La CRI Piemonte, per la prestazione delle attività convenzionate previste all'art. 1, garantisce:

- a) in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di volontari, mezzi e dotazioni per sviluppare le attività, nonché la manutenzione e la buona conservazione di mezzi ed attrezzature in dotazione, per garantirne l'immediato impiego;
- b) in caso di attivazione della Colonna mobile regionale di cui alla D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008 e secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, la presenza di un numero di volontari conforme alle suddette Procedure e necessario a movimentare, nei termini prestabiliti, le unità dei moduli della Colonna mobile regionale attivabili in funzione delle esigenze secondo la totalità dei materiali e mezzi inseriti nell'applicativo MA.ME. ed un idoneo contingente di personale volontario per la loro movimentazione;

- c) in caso di attivazione della colonna mobile nazionale comunicare alla Regione Piemonte l'eventuale partecipazione ad attività svolte in tale ambito assicurando che le stesse siano svolte con personale e dotazioni, secondo i contingenti stabiliti al punto precedente;
- d) in caso di esercitazioni regionali la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature nei termini concordati con l'ente organizzatore.

3 La CRI Piemonte si impegna all'implementazione ed aggiornamento degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi inserito nella colonna mobile regionale.

L'utilizzo degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi della colonna mobile regionale, quali unici strumenti legittimati alla certificazione dell'anagrafica, nonché dell'operatività di uomini, materiali e mezzi. Nel corso delle emergenze, inoltre, il Comitato CRI Piemonte si impegna a fornire un quadro costante e preciso della consistenza delle squadre dispiegate sul territorio, attraverso il progressivo utilizzo del chatbot Flic, in quanto strumento ufficiale di sala, inviando report sintetici alla Sala Operativa regionale all'account ufficiale inviando report sintetici alla Sala Operativa regionale all'account ufficiale salaprotciv@regione.piemonte.it, ovvero di altre applicazioni informatiche disponibili, secondo le esigenze e le tempistiche utili alla Sala Operativa stessa.

Nell'ambito delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), art. 1, comma 2) lettere a), b) e c) nonché al comma 3, lettere a) e b), della presente convenzione, non può essere richiesto alcun ulteriore contributo agli enti locali e territoriali richiedenti il supporto, salvo esplicita offerta dei medesimi in tal senso. In merito alle attività di cui all'art 1, lettera b), punto 8), qualora l'organizzatore dell'evento sia un soggetto pubblico o privato, il concorso alle spese previsto dalle normative nazionali e regionali, non può intendersi in forma diversa dal rimborso o dal contributo.

4. Le modalità di reperimento del personale sono assicurate dal rappresentante legale della CRI Piemonte o suo delegato.

ART. 3 FONDO DI RISERVA

Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle attività e ai compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, è istituito un "Fondo di Riserva permanente", di importo minimo pari a € 1.000,00.

Il predetto importo, con valenza "una tantum" anche sui rinnovi successivi, sarà versato, in sede di prima costituzione del fondo, contestualmente al rinnovo della presente convenzione e sarà utilizzato per le tipologie di spesa soggette a rimborso da parte di Enti e/o Organismi extraregionali. In casi del tutto eccezionali, può essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte il prelievo dal fondo, per far fronte a spese differenti dalle sopra citate tipologie.

Il prelievo dal fondo di riserva dovrà però essere preventivamente autorizzato dal Settore Protezione Civile della Regione;

Le fatture e i documenti giustificativi presentati a rendicontazione del suddetto fondo dovranno contenere la dicitura "Spesa sostenuta per _____ (emergenza, esercitazione, manifestazione ecc) _____, presentata a rimborso a _____ (DPC, Consorzio ecc.)".

Qualora la spesa non venisse riconosciuta come rimborsabile dal _____ (DPC, Consorzio), verrà assorbita in convenzione e stornata dalla rendicontazione del fondo.

Si dà atto che il fondo è già stato costituito con determinazione dirigenziale n. 3958 del 31/12/2021 e segue la regolamentazione prevista nel presente articolo.

ART.4 ASSICURAZIONE

1. La CRI Piemonte garantisce, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

ART.5 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

1. La CRI Piemonte garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili all'impiego dei materiali e mezzi di propria dotazione in condizioni di sicurezza, in sintonia con quanto previsto dal D.M. 13 aprile 2011.

2. La Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato, promuovendo in tale ambito apposite intese con enti pubblici e privati.

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione ed esercitazioni.

La CRI Piemonte assicura la partecipazione dei propri volontari a dette iniziative.

ART. 6 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 40.000,00 a rimborso delle spese sostenute.

2. L'importo previsto a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio.

6. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro nove (9) mesi dalla data del mandato di

pagamento conseguente all'atto di liquidazione del primo e secondo acconto del contributo.

La rendicontazione, in via generale e per quanto possibile, deve contenere spese riferite all'anno di competenza.

Non possono essere rendicontate nell'annualità di riferimento, fatture o altre pezze giustificative datate l'anno precedente, salvo casi eccezionali, preventivamente concordati. Possono essere invece rendicontate spese relative ai primi quattro mesi dell'annualità successiva, a fronte di possibili ritardi nell'emissione dei mandati da parte della ragioneria centrale, per cause di forza maggiore.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale, andranno ad alimentare il Fondo di Riserva permanente di cui all'art. 3.

4 La rendicontazione delle attività di cui all'art. 1 sarà prodotta secondo lo "Schema di Rendiconto" di cui all'allegato A, opportunamente concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Tale modalità di rendicontazione sarà supportata da un applicativo informatico cui la Regione Piemonte avrà accesso, previo relativo accreditamento.

5 La Regione Piemonte provvede alla liquidazione annuale dell'ammontare della somma stanziata erogando:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione,
- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione almeno del 50% dell'intero importo di contributo,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo da presentarsi nei termini di cui al precedente comma 2, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

2 Il rendiconto è presentato dalla CRI Piemonte con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture; debitamente quietanzate, e degli altri documenti giustificativi della spesa.

3 La CRI Piemonte concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

In particolare, si dettagliano alcune modalità per le spese di seguito elencate:

1. *Spese di vitto e alloggio*

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 45,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 25,00;

- a) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 130,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

2. *Spese di viaggio*

La voce "spese di viaggio" comprende le spese sostenute per:

- a) Acquisto di carburante
- b) Pagamento pedaggi autostradali;
- c) Acquisto biglietti mezzi pubblici.
- d) Taxi in condizioni di indifferibilità ed urgenza qualora non siano disponibili altre soluzioni di viaggio.;

Ai fini della rendicontazione delle predette spese, è richiesta la presentazione di:

- 1. carta carburante, scontrini fiscali, fatture debitamente quietanzate o altra documentazione contabilmente rilevante,
- 2. biglietto di viaggio convalidato unito una sintetica relazione dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
- 3. scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Le spese di cui alle lettere a) e b), sono riferite sia all'utilizzo dei mezzi inseriti nella Colonna Mobile Regionale, sia del mezzo proprio. L'uso in via eccezionale del mezzo proprio, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte, anche a seguito di specifica richiesta motivata da parte della CRI Piemonte nonché della Regione stessa, dalla quale risulti l'indifferibilità ed urgenza, nonché il carattere di prestazione occasionale del servizio, per un corrispettivo pari al carburante consumato rispetto ai km percorsi, secondo la seguente modalità:

- prospetto riepilogativo a cura del responsabile della CRI Piemonte relativo al viaggio effettuato con mezzo proprio dal quale risultino:

- 1. la data della missione
- 2. il luogo della missione
- 3. il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione
- 4. il consumo di carburante rispetto ai Km percorsi, secondo i seguenti criteri:
- 5. consumo medio autovettura; 1 litro ogni 10 km;
- 6. consumo medio autocarro leggero (fino a 35 ql.i): 1 litro ogni 8 km;
- 7. consumo medio autocarro pesante (oltre 35 q.li): 1 litro ogni 5 km;
- 8. copia della richiesta motivata di "prestazione indifferibile e urgente ovvero occasionale"

9. autorizzazione della Regione Piemonte alla prestazione del servizio di cui al punto precedente

La CRI Piemonte si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale.

1.3. *Colonna mobile regionale*

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature, da effettuarsi in forma coordinata con la programmazione di acquisti della struttura regionale di Protezione Civile, e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della CRI Piemonte inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d'uso.

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture, debitamente quietanzate, o scontrini fiscali.

1.4. *Spese di assicurazione*

La voce "spese di assicurazione" comprende:

- a) le spese assicurative per i volontari di cui all'art. 4, nella misura del contributo previsto dalla ripartizione dei fondi regionali alle proprie associate.
- b) le spese per le assicurazioni dei mezzi in uso alla CRI Piemonte, o concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte, facenti parte della Colonna mobile regionale di protezione civile e inseriti nell'applicativo MA.ME. della Regione Piemonte.

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

1. Spese di Sede e Struttura

Per spese di sede e struttura rendicontabili in convenzione si intendono le tipologie previste nella voce Sottoconti, per quanto riferibili al Conto appositamente dedicato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

Nello specifico sono classificabili come tali le spese per:

- Canoni di locazione e mutui per acquisto delle sedi;
- Utenze per le sedi;
- Ricariche telefoniche per cellulari per i volontari ricoprenti incarichi di particolare responsabilità, di cui va allegato un elenco nominativo e carica;
- Spese per personale dipendente;
- Spese di segreteria;
- Spese per assistenza fiscale, giuridica e amministrativa;
- Spese di formazione specialistica concordata, secondo gli indirizzi del Settore Protezione Civile della Regione;

- Spese per controlli sanitari/sorveglianza sanitaria concordati, secondo gli indirizzi del Settore Protezione Civile della Regione;
- Spese di organizzazione
- Spese di rappresentanza

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

ART. 8 SPESE NON AMMISSIBILI

In linea generale, non sono ammissibili le spese non ricomprese nell'articolo precedente, salvo eccezioni incidentalmente non previste, ma effettuate per attività oggetto di convenzione.

In ogni caso non sono mai rendicontabili le spese relative a sanzioni amministrative di violazione del codice della strada (multe), ancorché rilevate durante lo svolgimento di attività di protezione civile, che restano a carico del contravventore.

ART. 9 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

Le spese rendicontate con autodichiarazione da parte del volontario di averle sostenute per conto dell'ente Regione, per attività oggetto della presente convenzione, allegando le pezze giustificative, vanno associate all'attività/evento/emergenza svolti, che devono essere indicati nel modello, sotto la voce "Natura della spesa" in maniera dettagliata e non generica.

ART.10 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE

1. La CRI Piemonte, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi forniti dalla Regione Piemonte, inseriti nell'applicativo MA.ME della Regione Piemonte, si avvale anche dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi.

2. La realizzazione di progetti per l'acquisizione di nuove strutture, automezzi ed attrezzature specifiche, e per attività di prevenzione, preventivamente concordate in appositi progetti conformi agli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 comma e) può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti secondo il Modello Allegato B), parte integrante della presente convenzione.

3. L'avvio delle procedure di acquisizione da parte della CRI Piemonte potrà avere luogo soltanto a seguito dell'assegnazione del relativo contributo e della effettiva erogazione dell'anticipo previsto dalle disposizioni dell'avvenuta assegnazione da parte della Regione, senza intaccare, per altri fini, il contributo concesso dalla presente Convenzione.

4. La rendicontazione finanziaria dei suddetti progetti dovrà essere eseguita secondo il Modello Allegato C), parte integrante della presente convenzione.

5. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora ne ravvisi la necessità.

ART. 11 VALIDITÀ E DURATA

1. La presente convenzione ha validità biennale, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2027, rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.

2. La CRI Piemonte si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.

3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente alla CRI Piemonte ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.

4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o interpretazione del presente Accordo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 7 giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia.

2. La competenza per le eventuali controversie, che non potessero essere risolte in esito ad espletamento della procedura di composizione amichevole di cui al precedente comma 1, è devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

ART. 13 NORME FINALI

2. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 14 NORME TRANSITORIE

1. La presente convenzione, laddove soggetta a ratifica dell'organismo direttivo dell'organizzazione firmataria, potrà, in tale sede, essere oggetto di proposte di modifica/integrazioni del testo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Protezione Civile
Francescantonio DE GIGLIO
(firmato digitalmente)

PER L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Il Segretario Regionale
Francesco AMEGLIO
(Firmato digitalmente)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

CONVENZIONE TRA COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE – ANC
REGIONE PIEMONTE PER ATTIVITA' DI CONCORSO NEL SETTORE
DELLA PROTEZIONE CIVILE. rep. n° _____ del _____

MASTRI

- a) GESTIONE ORDINARIA
- b) GESTIONE EMERGENZA (SPECIFICARE EVENTO SE
 AMBITO REGIONALE O NAZIONALE)
- c) FONDO DI RISERVA

CONTI

- COLONNA MOBILE
- ESERCITAZIONI
- FORMAZIONE
- PIANIFICAZIONE
- MANIFESTAZIONI
- SPEDI DI SEDE E STRUTTURA
- POLI LOGISTICI
- RISORSE UMANE/PERSONALE

SOTTOCONTI

1. Assicurazione volontari
2. Assicurazione mezzi
3. Assicurazione sedi
4. Acquisto automezzi
5. Carburante
6. Pedaggi autostrada e spese viaggi
7. Materiali ed attrezzature
8. Manutenzione e riparazione beni di proprietà
9. Manutenzione e riparazione beni regionali
10. Pasti e pernottamenti volontariato
11. DPI ed abbigliamento
12. Canoni localzione e mutui per acquisto sedi
13. Utenze
14. Spese personale dipendente
15. Spese segreteria
16. Spese di organizzazione
17. Spese organismi dirigenti e convegni
18. Spese per assistenza fiscale, giuridica ed amministrativa
19. Spese di rappresentanza
20. Spese in ambito sanitario

MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO DI :

convenzione rep. n. _____ del _____

- 1) Premessa
- 2) Obiettivi
- 3) Dimensionamento, organicità e completezza del progetto
- 4) Tempistica di realizzazione delle proposte
- 5) Rapporto tra l'acquisizione di mezzi e attrezzature nuove e da ripristinare
- 6) Convenienza tecnico economica e sostenibilità in termini di valutazione costi benefici

PREVENTIVO (Necessario per l'approvazione del progetto da parte della Regione, e l'eventuale erogazione dell'anticipo)								
ID voce progetto	Rif. preventiv o/offerta	Tipologia risorsa	Ditta	Marca e modello	Breve descrizione	Importo unitario (iva esclusa)	Quantità	Importo totale (iva esclusa)
Somma totale iva esclusa								
Somma totale iva inclusa (22%)								
								IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO

- 7) Integrazione con altre realtà e strutture del sistema regionale di P.C. e prospettive di sviluppo
- 8) Dislocazione territoriale dei mezzi ed attrezzature
- 9) Supporto logistico operativo dell'Organizzazione in caso di eventi regionali, nazionali e internazionali
- 10) Quadro economico ed indicazione modalità copertura eventuale co-finanziamento

ASSEGNATARIO	MATERIALI - MEZZI	IMPORTO
totale costo progetto		
quota richiesta di finanziamento		
eventuale quota di co - finziamento		

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO DI:

convenzione rep. n. _____ del _____

Indice

- 11) Premessa
(Illustrazione del livello di congruenza del progetto realizzato con la proposta presentata ed approvata dalla Regione Piemonte)
- 12) Obiettivi
(Confronto degli obiettivi con quelli di progetto e motivazione degli eventuali scostamenti)
- 13) Tempistica di realizzazione del progetto
(Confronto con la tempistica prevista in progetto e motivazione degli eventuali ritardi)
- 14) Dislocazione territoriale dei mezzi ed attrezzature
(Indicazione delle sedi di stoccaggio delle risorse acquisite)
- 15) Rendicontazione finale

[illegible]

Acquisizioni aggiuntive rispetto al progetto approvato								
ID voce progetto	Fattura	Tipologia risorsa	Ditta	Marca e modello	Breve descrizione e motivazione acquisto	Importo unitario (iva esclusa)	Quantità	Importo liquidato (iva inclusa)
QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO								
Progetto approvato (preventivo)								
Progetto realizzato (consuntivo)								
Importo anticipo concesso a seguito approvazione del progetto								
Importo richiesto a saldo del progetto								
Importo eventuale cofinanziamento								

ALLEGATO 4)

Rep. n.

CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE – ANC REGIONE PIEMONTE PER ATTIVITA' DI CONCORSO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Fra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile) arch. Franco DE GIGLIO, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte, autorizzato alla stipula della presente convenzione, approvata con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____

e

IL COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE –ANC REGIONE PIEMONTE (C.F. 97814710014), con sede legale in Torino, Via Valfrè 5/b, nella persona del legale rappresentante Roberto Zocchi, nato a Torino il 28/09/1956, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Torino, Via Valfrè, 5/b,

Premesso che:

- il Codice della Protezione Civile, approvato con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane, nonché (art. 11 comma 1 lett. h) che le Regioni sono responsabili della preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli elenchi territoriali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente *“Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”*;
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di “promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato” e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per “l'organizzazione e l'impiego del volontariato”;
- il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopracitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;
- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel "Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni" che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;
- la Regione Piemonte ha l'esigenza di integrare funzionalmente e rendere operativa la colonna mobile regionale;
- in Piemonte, per la gestione operativa delle emergenze, l'ANC ha istituito i Nuclei provinciali di Protezione Civile, regolarmente iscritti al Registro Regionale (L.R. 38/94 e successive integrazioni);
- per rispondere concretamente all'esigenza di integrare funzionalmente la colonna mobile regionale, in data 18/11/2016 i suddetti Nuclei provinciali hanno costituito il Coordinamento Protezione Civile ANC-Regione Piemonte, quale unico organismo legittimato a rapportarsi con la Regione Piemonte, in stretta collaborazione, con i Coordinamenti territoriali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile;
- il Coordinamento Protezione Civile ANC-Regione Piemonte, regolarmente iscritto nel Registro regionale, sezione Organismi di coordinamento e collegamento con determinazione dirigenziale 1548A1803A del 24/05/2017 e nella sezione B dell'elenco territoriale della Regione Piemonte con determinazione dirigenziale 1572A1803A del 29/05/2017, annovera tra i suoi iscritti soci con particolare esperienza di servizio idonea ad assicurare una proficua attività organizzativa ed esecutiva nella preparazione, gestione e

controllo nei settori d'interesse della Protezione Civile; che non deve gravare economicamente sul singolo volontario,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
OGGETTO E ATTIVITÀ

1. Il presente atto disciplina i rapporti fra la REGIONE PIEMONTE e IL COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE ANC REGIONE PIEMONTE - ODV, di seguito chiamato "Coordinamento ANC Piemonte", per quanto concerne l'attività di protezione civile di competenza regionale, ivi comprese le attività di preparazione, monitoraggio, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza.
2. Le predette attività saranno espletate previa attivazione del Coordinamento ANC Piemonte, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G R. 35-7149 del 24/02/2014, nonché dei decreti del Capo Dipartimento della protezione civile n. 15 del 12 gennaio 2012, n. 5145 del 25 novembre 2013 e delle successive linee guida pubblicate sul sito del DPC al seguente link:
http://www.protezionecivile.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/sicurezza-volontari-di-protezione-civile-linee-guida-con-proposte-di-standard-su-dpi-attivita-formative-e-addestrative-e-per-il-controllo-sanitario.
3. Le attività di prevenzione non strutturale che possono prevedere, altresì, la partecipazione del Coordinamento ANC Piemonte, a supporto delle amministrazioni e degli organismi tecnici competenti, in situazioni di ordinaria gestione sono:
 - a) Presidio, sorveglianza e difesa attiva del territorio in relazione ai rischi presenti, come da pianificazione di protezione civile;
 - b) la formazione, l'addestramento e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli aderenti al Coordinamento ANC Piemonte, mediante attività dedicate;
 - c) partecipazione del Coordinamento ANC Piemonte all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile gestiti dalla struttura regionale di protezione civile;
 - d) il concorso con la struttura regionale di Protezione Civile nella definizione degli indirizzi, linee programmatiche e strumenti per l'implementazione e potenziamento della Colonna Mobile regionale;
 - e) promozione, organizzazione e svolgimento di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, opportunamente concordate con la struttura regionale di protezione civile, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012, n. 5/R.
 - f) supporto alla gestione di eventi programmati o programmabili che possono determinare criticità organizzative, previa attivazione da parte della struttura regionale di protezioni civile, secondo le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:
 - Direttiva P.C.M. del 9 novembre 2012;
 - D.P.G.R. n. 5/R del 23 luglio 2012;

- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 24/06/2016 “Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale”;
- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 06/08/2018 “Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.”

4. Le attività del Coordinamento ANC Piemonte”, in situazioni di emergenza consistono in:

- a) supporto alle autorità preposte alle attività di monitoraggio del territorio, necessarie per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, conseguenti ad eventi calamitosi;
- b) supporto e concorso nella tutela del patrimonio storico ed artistico della Regione in situazioni di emergenza nelle quali è richiesto l'impegno della Protezione Civile della Regione;
- c) supporto logistico e concorso nella tutela del territorio e della popolazione in situazioni di emergenza nelle quali è richiesto l'impegno della Protezione Civile della Regione, attività di presidio e informazione nonché attività di ricerca persone con l'ausilio di unità cinofile ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento regionale del volontariato di protezione civile approvato con D.P.G.R. 23 luglio 2012 n. 5/R e della Direttiva P.C.M. 9 novembre 2012 al punto 2.3.2;
- d) servizio di assistenza alla movimentazione delle risorse strumentali e materiali della colonna mobile del Settore Protezione Civile non regolamentate diversamente, secondo le procedure di attivazione della colonna mobile;

ART. 2

COMPITI DEL COORDINAMENTO ANC PIEMONTE

1. Il Coordinamento ANC Piemonte si impegna a:

- a) attivare e fornire i servizi della propria struttura e della propria organizzazione, composta da personale volontario, mezzi, attrezzature, strutture a sua disposizione, in armonia e secondo i dettami del proprio Statuto e del proprio Regolamento, per gli interventi di emergenza e soccorso nei casi di evento calamitoso così come specificato nel successivo art. 5; secondo le disposizioni, il coordinamento e le direttive della Direzione Opere Pubbliche, - Settore Protezione Civile della Regione Piemonte;
- b) garantire la prestazione dei servizi di cui all'articolo 1 con volontari ANC afferenti al Coordinamento ANC Piemonte, laddove non diversamente utilizzati da attivazioni nazionali, provinciali e comunali, vincolate alle priorità derivante dalla gravità dell'evento;
- c) dotarsi di mezzi, attrezzature e strutture per assolvere ai rapporti di collaborazione fissati annualmente secondo le disponibilità proprie e compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione eventualmente anche dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Trasporti e Logistica, - Settore Protezione Civile,
- d) partecipare con la Regione, se richiesto, ad attività internazionali promosse da uno o più Stati dell'Unione Europea a concorso delle attività del Dipartimento Nazionale;

- e) garantire una corretta e diligente gestione ed utilizzazione dei beni patrimoniali, mezzi, apparecchiature e strumentazioni di proprietà regionale eventualmente ricevuti in affidamento;
- f) garantire la copertura assicurativa dei volontari utilizzati per i servizi di cui all'articolo 2 ad eccezione di coloro che già fruiscono di copertura assicurativa e rientranti nei coordinamenti provinciali di volontariato.
- g) operare in sinergia con le istituzioni locali di riferimento, nonché con le altre associazioni di volontariato convenzionate con la Regione Piemonte, per assicurare alla Regione stessa una forza di pronto impiego per gli interventi di protezione civile a carattere locale e regionale, da attuarsi secondo i criteri e le modalità previste dalla D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014;
- h) operare per le emergenze sul piano regionale, nazionale o internazionale, in relazione al quadro emergenziale in atto e alle richieste di supporto pervenute alla Regione Piemonte, secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014;

2. Il Coordinamento ANC Piemonte, per la prestazione delle attività convenzionate previste all'art. 1, garantisce:

- a) in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di volontari, mezzi e dotazioni per sviluppare le attività, nonché la manutenzione e la buona conservazione di mezzi ed attrezzature date in gestione dalla Regione e quelle proprie del Coordinamento ANC Piemonte, per garantirne l'immediato impiego;
- b) in caso di emergenza, a fronte delle normali procedure di attivazione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014 e nel rispetto delle attività e impegni assunti, la presenza di un idoneo numero di volontari per affrontare le necessità delle prime 72 ore, eventualmente derogabili in presenza di situazioni conclamate di criticità legittimate da disposizioni contingibili e urgenti dell'Autorità di Protezione Civile, assicurandone la turnazione operativa e ogni rinforzo necessario e indispensabile al superamento dell'emergenza, garantendo la possibilità di partenza di una task force di primo impiego;
- c) in caso di attivazione della Colonna mobile regionale di cui alla D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008 e secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, la presenza di un numero di volontari conforme alle suddette Procedure, in funzione delle esigenze, secondo un adeguato contingente di volontari e la totalità dei materiali e mezzi inseriti in un elenco da fornirsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione in caso di esercitazioni regionali, nazionali ed internazionali la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature nei termini concordati con l'ente organizzatore.

3. Per le attività sopra indicate, sono fornite al settore regionale competente in materia di protezione civile, entro la data di attivazione della presente convenzione, le generalità dei volontari reperibili ed il numero dei cellulari a disposizione.

- l'utilizzo degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi della colonna mobile regionale, quali unici strumenti legittimati alla certificazione dell'anagrafica, nonché dell'operatività di uomini, materiali e mezzi. Nel corso delle emergenze, inoltre, il Coordinamento ANC si impegna a fornire un quadro costante e preciso della consistenza delle squadre dispiegate sul territorio, attraverso il progressivo utilizzo del chatbot Flic, in quanto strumento ufficiale di sala, inviando report sintetici alla Sala Operativa regionale all'account ufficiale, inviando report sintetici alla Sala Operativa regionale all'account ufficiale salaprotciv@regione.piemonte.it, ovvero di altre applicazioni informatiche disponibili, secondo le esigenze e le tempistiche utili alla Sala Operativa stessa.
 - il costante e dettagliato aggiornamento sulla consistenza ed ubicazione dei materiali e mezzi di proprietà, nonché di proprietà dei Nuclei provinciali, mediante invio di database concordato con il Settore Protezione Civile, e dei successivi aggiornamenti con cadenza mensile.
1. Al fine di garantire la piena disponibilità del volontariato aderente al Coordinamento ANC, per le attività oggetto della presente convenzione, non è consentito il convenzionamento diretto dello stesso con i comuni del suo territorio di competenza, fatte salve le attività di specialità, non di competenza dei Nuclei Provinciali, di diretta dipendenza dal Coordinamento Regionale ANC. Tale opportunità è invece riservata ai soli Nuclei Provinciali ANC, in rappresentanza, unicamente, della squadra presente sui comuni del territorio di competenza. Laddove i predetti comuni avessero necessità di ulteriori risorse integrative di volontari, possono farne richiesta, in sussidiarietà, alla Regione Piemonte, settore Protezione Civile, che provvederà alle opportune attivazioni.
 2. Nell'ambito delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché al comma 4, lettere a), b), c) e d) della presente convenzione, non può essere richiesto alcun ulteriore contributo agli enti locali e territoriali richiedenti il supporto, salvo esplicita offerta dei medesimi in tal senso. In merito alle attività di cui all'art 1, comma 3, lettera f), qualora l'organizzatore dell'evento sia un soggetto pubblico o privato, il concorso alle spese previsto dalle normative nazionali e regionali, non può intendersi in forma diversa dal rimborso o dal contributo.
 5. Le modalità di reperimento del personale sono assicurate dal rappresentante legale del Coordinamento ANC Piemonte o suo delegato.

ART. 3 FONDO DI RISERVA PERMANENTE

Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle attività e ai compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, è istituito un "Fondo di Riserva permanente", di importo minimo pari a € 2.000,00.

Il predetto importo, con valenza “una tantum” anche sui rinnovi successivi, sarà versato, in sede di prima costituzione del fondo, contestualmente al rinnovo della presente convenzione e sarà utilizzato per le tipologie di spesa soggette a rimborso da parte di Enti e/o Organismi extraregionali. In casi del tutto eccezionali, può essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte il prelievo dal fondo, per far fronte a spese differenti dalle sopra citate tipologie.

Il prelievo dal fondo di riserva dovrà però essere preventivamente autorizzato dal Settore Protezione Civile della Regione;

Le fatture e i documenti giustificativi presentati a rendicontazione del suddetto fondo dovranno contenere la dicitura “Spesa sostenuta per _____ (emergenza, esercitazione, manifestazione ecc) _____, presentata a rimborso a _____(DPC, Consorzio ecc.)”.

Qualora la spesa non venisse riconosciuta come rimborsabile dal _____ (DPC, Consorzio), verrà assorbita in convenzione e stornata dalla rendicontazione del fondo.

Si dà atto che il fondo è già stato costituito con determinazione dirigenziale n. 3958 del 31/12/2021 e segue la regolamentazione prevista nel presente articolo.

ART. 4 SICUREZZA

1. Il Coordinamento ANC Piemonte garantisce che i volontari coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e le idonee abilitazioni all'impiego dei materiali e mezzi in dotazione, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del D.M. 13 aprile 2011, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis del D.lgs 81/2008.

2. La Regione Piemonte, d'intesa con il Coordinamento ANC Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone indirizzi per la formazione, il controllo e, qualora necessaria, la sorveglianza sanitaria del volontariato, promuovendo in tale ambito apposite intese con enti pubblici e privati.

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione, esercitazioni e prove di addestramento.

Il Coordinamento ANC Piemonte assicura la partecipazione dei propri volontari a dette iniziative.

ART. 5 ASSICURAZIONE

1. Il Coordinamento ANC Piemonte garantisce, ai sensi della D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, art. 18, che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, con garanzie almeno pari o superiore alla polizza regionale in essere. La predetta copertura assicurativa si applica, esclusivamente, ai volontari

appartenenti alle OdV, laddove operanti come Struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 02/01/2018 n. 1. Ai fini della copertura assicurativa dei mezzi appartenenti alle OdV, il contributo di cui alla presente convenzione potrà essere destinato, esclusivamente, ai mezzi ascrivibili alla Colonna Mobile Regionale, opportunamente contraddistinti con logo del volontariato regionale della protezione civile e dalla scritta "Protezione Civile" sul cofano anteriore degli automezzi come risultanti da apposito elenco (modello del veicolo, proprietario o utilizzatore e n. di targa), da fornirsi, unitamente al logo, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 6 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 40.000,00 a rimborso delle spese sostenute.

2. L'importo previsto annualmente a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio.

3. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro nove (9) mesi dalla data del mandato di pagamento conseguente all'atto di liquidazione del primo e secondo acconto del contributo.

La rendicontazione, in via generale e per quanto possibile, deve contenere spese riferite all'anno di competenza.

Non possono essere rendicontate nell'annualità di riferimento, fatture o altre pezze giustificative datate l'anno precedente, salvo casi eccezionali, preventivamente concordati. Possono essere invece rendicontate spese relative ai primi quattro mesi dell'annualità successiva, a fronte di possibili ritardi nell'emissione dei mandati da parte della ragioneria centrale, per cause di forza maggiore.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale andranno ad alimentare il Fondo di Riserva permanente di cui all'art. 3.

4 Il contributo sarà erogato previa presentazione della rendicontazione delle attività di cui all'art. 1 che sarà prodotta secondo lo "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A), opportunamente concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Tale modalità di rendicontazione sarà supportata da un applicativo informatico, fornito dal Coordinamento Regionale, cui la Regione Piemonte avrà accesso, previo relativo accreditamento.

5 La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando, salvo indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione,
- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione almeno del 50% dell'intero importo di contributo,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo da presentarsi nei termini di cui al precedente comma 2, nonché verifica di

conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

:

2 Il rendiconto è presentato dal Coordinamento ANC Piemonte alla Regione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture; possibilmente quietanzate, elencate o degli altri documenti giustificativi della spesa.

3 Il Coordinamento ANC Piemonte concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

In particolare, si dettagliano alcune modalità per le spese di seguito elencate:

1.1. Spese di vitto e alloggio

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 45,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 25,00;
- c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 130,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

1.2. Spese di viaggio

La voce "spese di viaggio" comprende le spese sostenute per:

- a) Acquisto di carburante
- b) Pagamento pedaggi autostradali;
- c) Acquisto biglietti mezzi pubblici.
- d) Taxi in condizioni di indifferibilità ed urgenza qualora non siano disponibili altre soluzioni di viaggio

Ai fini della rendicontazione delle predette spese, è richiesta la presentazione di:

- 1. scontrini fiscali, fatture possibilmente quietanzate o altra documentazione contabilmente rilevante, ,
- 2 .biglietto di viaggio convalidato unito a sintetica relazione dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
- 3.scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Le spese di cui alle lettere a) e b), sono riferite sia all'utilizzo dei mezzi inseriti nella Colonna Mobile Regionale, sia del mezzo proprio. L'uso in via eccezionale del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte, anche a seguito di specifica richiesta motivata da parte del Coordinamento ANC Piemonte nonché della Regione stessa, dalla quale risulti l'indifferibilità ed urgenza, nonché il carattere di prestazione occasionale del servizio, per un corrispettivo pari al carburante consumato rispetto ai km percorsi, secondo la seguente modalità:

- prospetto riepilogativo a cura del responsabile del Coordinamento ANC Piemonte relativo al viaggio effettuato con mezzo proprio dal quale risultino :
 1. la data della missione
 2. il luogo della missione
 3. il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione
 4. il consumo di carburante rispetto ai Km percorsi, secondo i seguenti criteri:
 - consumo medio autovettura; 1 litro ogni 10 km;
 - consumo medio autocarro leggero (fino a 35 q.li): 1 litro ogni 8 km;
 - consumo medio autocarro pesante (oltre 35 q.li): 1 litro ogni 5 km;
 5. copia della richiesta motivata di "prestazione indifferibile e urgente ovvero occasionale"
 6. autorizzazione della Regione Piemonte alla prestazione del servizio di cui al punto precedente

Il Coordinamento ANC Piemonte si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale.

1. 3. *Colonna mobile regionale*

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature, da effettuarsi in forma coordinata con la programmazione di acquisti della struttura regionale di Protezione Civile, e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del Coordinamento ANC Piemonte inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d'uso.

Sono inoltre ammissibili le spese per il mantenimento in efficienza dei DPI connessi alle attività della Colonna Mobile regionale

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture, possibilmente quietanzate, o scontrini fiscali.

1.4. *Spese di assicurazione*

La voce "spese di assicurazione" comprende:

- a) le spese assicurative per i volontari di cui all'art. 5, nella misura del contributo assegnato e sulla base della ripartizione del medesimo ai singoli nuclei provinciali, secondo il criterio adottato dagli organismi interni al coordinamento ANC Piemonte. La somma sarà utilizzata come contributo alla copertura dei costi assicurativi delle organizzazioni afferenti agli stessi.
- b) le spese per le assicurazioni dei mezzi in uso al Coordinamento ANC Piemonte e ai singoli nuclei provinciali afferenti, o concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte, facenti parte della Colonna mobile regionale di protezione civile e inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 5.
- c) le spese per le assicurazioni di mezzi e attrezzature speciali in uso al Coordinamento ANC Piemonte e ai singoli nuclei provinciali afferenti, o concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte, facenti parte della Colonna mobile regionale di protezione civile

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

1.5 Spese di Sede e Struttura

Per spese di sede e struttura rendicontabili in convenzione si intendono le tipologie previste nella voce Sottoconti, per quanto riferibili al Conto appositamente dedicato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

Nello specifico sono classificabili come tali le spese per:

- Canoni di locazione e mutui per acquisto delle sedi;
- Utenze per le sedi;
- Ricariche telefoniche per cellulari per i volontari ricoprenti incarichi di particolare responsabilità, di cui va allegato un elenco nominativo e carica;
- Spese per personale dipendente;
- Spese di segreteria;
- Spese per assistenza fiscale, giuridica e amministrativa;
- Spese di formazione specialistica concordata, secondo gli indirizzi del Settore Protezione Civile della Regione;
- Spese per controlli sanitari/sorveglianza sanitaria concordati, secondo gli indirizzi del Settore Protezione Civile della Regione;
- Spese di rappresentanza
- Spese di organizzazione

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

ART. 8 SPESE NON AMMISSIBILI

In linea generale, non sono ammissibili le spese non ricomprese nell'articolo precedente, salvo eccezioni incidentalmente non previste, ma effettuate per attività oggetto di convenzione.

In ogni caso non sono mai rendicontabili le spese relative a sanzioni amministrative di violazione del codice della strada (multe), ancorché

rilevate durante lo svolgimento di attività di protezione civile, che restano a carico del contravventore.

ART. 9 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

2. Le spese di assicurazione sono ammesse a rendicontazione secondo i numeri e gli importi, di seguito indicati, sulla base delle polizze stipulate l'annualità precedente:

- La quota di € 14,00, o quella rinegoziata annualmente con la compagnia assicurativa per n. **400** volontari afferenti alla colonna mobile regionale;
- La quota di € 7,00, o quella rinegoziata annualmente con la compagnia assicurativa per ogni caposquadra per la tutela legale, per un totale di n. **15** volontari, eventualmente aggiornabili, a seguito di variazioni numeriche intervenute successivamente alla data della sottoscrizione della presente convenzione;
- La quota assicurativa per n. 35 mezzi, comprensivi di rimorchi, macchine operatrici, natanti, motocicli ecc., eventualmente aggiornabili, a seguito di variazioni numeriche intervenute successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, che sarà dettagliata con la presentazione dell'elenco richiamato all'art. 5, comma 2, della presente convenzione
- Le spese rendicontate con autodichiarazione da parte del volontario di averle sostenute per conto dell'ente Regione, per attività oggetto della presente convenzione, allegando le pezze giustificative, vanno associate all'attività/evento/emergenza svolti, che devono essere indicati nel modello, sotto la voce "Natura della spesa" in maniera dettagliata e non generica.

ART. 10 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE

1. Il Coordinamento ANC Piemonte, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi forniti dalla Regione Piemonte, si avvale dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi di lavoro inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 5.

2. La realizzazione di progetti per l'acquisizione di nuove strutture, automezzi ed attrezzature specifiche, e per attività di prevenzione, preventivamente concordate in appositi progetti conformi agli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 comma e) può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti secondo il Modello Allegato B), parte integrante della presente convenzione.

3. L'avvio delle procedure di acquisizione da parte del Coordinamento ANC Piemonte dovrà avere luogo soltanto a seguito della effettiva corresponsione dell'anticipo del relativo contributo da parte della Regione, senza intaccare il contributo, di cui all'art. 6, comma 1) della presente Convenzione.

4. La rendicontazione finanziaria dei suddetti progetti dovrà essere eseguita secondo il Modello Allegato C), parte integrante della presente convenzione.

5. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora la Regione ne ravvisi la necessità.

ART. 11 VALIDITÀ E DURATA

1. La presente convenzione ha validità biennale con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2027 rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.

2. Il Coordinamento ANC Piemonte si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.

3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al Coordinamento ANC Piemonte ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.

4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 12 Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ART. 13 NORME FINALI

1. La presente convenzione, firmata digitalmente dalle parti, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 14 NORME TRANSITORIE

1. La presente convenzione, laddove soggetta a ratifica dell'organismo direttivo dell'organizzazione firmataria, potrà, in tale sede, essere oggetto di proposte di modifica/integrazioni del testo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Protezione Civile
Francescantonio DE GIGLIO
(firmato digitalmente)

PER IL COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE – ANC REGIONE
PIEMONTE
Il Presidente pro-tempore cav. Roberto ZOCCHI
(firmato digitalmente)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

CONVENZIONE TRA COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE – ANC
REGIONE PIEMONTE PER ATTIVITA' DI CONCORSO NEL SETTORE
DELLA PROTEZIONE CIVILE.

rep. n° _____ del _____

MASTRI

1. GESTIONE ORDINARIA
2. GESTIONE EMERGENZA (SPECIFICARE EVENTO SE AMBITO REGIONALE O NAZIONALE)
3. FONDO DI RISERVA

CONTI

1. COLONNA MOBILE
2. ESERCITAZIONI
3. FORMAZIONE
4. PIANIFICAZIONE
5. MANIFESTAZIONI
6. SPEDI DI SEDE E STRUTTURA
7. POLI LOGISTICI
8. RISORSE UMANE/PERSONALE

SOTTOCONTI

1. Assicurazione volontari
2. Assicurazione mezzi
3. Assicurazione sedi
4. Acquisto automezzi
5. Carburante
6. Pedaggi autostrada e spese viaggi
7. Materiali ed attrezzature
8. Manutenzione e riparazione beni di proprietà
9. Manutenzione e riparazione beni regionali
10. Pasti e pernottamenti volontariato
11. DPI ed abbigliamento
12. Canoni locazione e mutui per acquisto sedi
13. Utenze
14. Spese personale dipendente
15. Spese segreteria
16. Spese di organizzazione
17. Spese organismi dirigenti e convegni
18. Spese per assistenza fiscale, giuridica ed amministrativa
19. Spese di rappresentanza
20. Spese in ambito sanitario

MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO DI :

convenzione rep. n. _____ del _____

- 1) Premessa
- 2) Obiettivi
- 3) Dimensionamento, organicità e completezza del progetto
- 4) Tempistica di realizzazione delle proposte
- 5) Rapporto tra l'acquisizione di mezzi e attrezzature nuove e da ripristinare
- 6) Convenienza tecnico economica e sostenibilità in termini di valutazione costi benefici

PREVENTIVO (Necessario per l'approvazione del progetto da parte della Regione, e l'eventuale erogazione dell'anticipo)								
ID voce progetto	Rif. preventivo/offerta	Tipologia risorsa	Ditta	Marca e modello	Breve descrizione	Importo unitario (iva esclusa)	Quantità	Importo totale (iva esclusa)
Somma totale iva esclusa								
Somma totale iva inclusa (22%)								
								IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO

- 7) Integrazione con altre realtà e strutture del sistema regionale di P.C. e prospettive di sviluppo
- 8) Dislocazione territoriale dei mezzi ed attrezzature
- 9) Supporto logistico operativo dell'Organizzazione in caso di eventi regionali, nazionali e internazionali
- 10) Quadro economico ed indicazione modalità copertura eventuale co-finanziamento

ASSEGNATARIO	MATERIALI - MEZZI	IMPORTO
totale costo progetto		
quota richiesta di finanziamento		
eventuale quota di co - finziamento		

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO DI :

convenzione rep. n. _____ del _____

Indice

- 11) Premessa
(Illustrazione del livello di congruenza del progetto realizzato con la proposta presentata ed approvata dalla Regione Piemonte)
- 12) Obiettivi
(Confronto degli obiettivi con quelli di progetto e motivazione degli eventuali scostamenti)
- 13) Tempistica di realizzazione del progetto
(Confronto con la tempistica prevista in progetto e motivazione degli eventuali ritardi)
- 14) Dislocazione territoriale dei mezzi ed attrezzature
(Indicazione delle sedi di stoccaggio delle risorse acquisite)
- 15) Rendicontazione finale

[illegible][illegible]

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO	
Progetto approvato (preventivo)	
Progetto realizzato (consuntivo)	
Importo anticipo concesso a seguito approvazione del progetto	
Importo richiesto a saldo del progetto	
Importo eventuale cofinanziamento	

ALLEGATO 5)

Rep. n.

CONVENZIONE TRA L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE – COMITATO REGIONALE PIEMONTE (A.N.P.A.S. – C.R.P.) E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Fra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile) arch. Franco DE GIGLIO, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte, autorizzato alla stipula della presente convenzione, approvata con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____

E

l'Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE COMITATO REGIONALE PIEMONTE che in seguito sarà chiamata ANPAS-CRP, C.F. 05594350018, con sede legale in Via Sabaudia 164 a Grugliasco (TO) cap. 10095, iscritta nel registro regionale del volontariato in data 12 luglio 2002, con atto n. 179/28.1 ratificato con atto n. 198/28.1 del 25 luglio 2002, rappresentata dal sig. Vincenzo SCIORTINO in qualità di legale rappresentante dell'ANPAS-CRP stessa.

Premesso che:

- il Codice della Protezione Civile, approvato con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane, nonché (art. 11 comma 1 lett. h) che le Regioni sono responsabili della preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli elenchi territoriali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente *“Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”*;
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di “promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato” e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per “l'organizzazione e l'impiego del volontariato”;
- il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,

solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopracitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;
- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel "Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni" che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO E ATTIVITÀ

1. Il presente atto disciplina i rapporti fra la REGIONE PIEMONTE e l'Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE COMITATO REGIONALE PIEMONTE, di seguito chiamato "ANPAS-CRP", per quanto concerne le specifiche attività di:

- 1) l'impiego di strutture speciali, inserite in un elenco di cui al successivo art. 5 utilizzabili in contesti specifici oppure inserite all'interno di campi di accoglienza o ammassamento e come supporto ad altre risorse già impegnate sul territorio dalle altre Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Piemonte;
- 2) la gestione, o la collaborazione alla gestione, all'interno di campi di accoglienza o ammassamento dei:
 - a) servizi assistenziali;
 - b) servizi di assistenza ludica, ricreativa e sportiva.

- c) servizi psicologici, in collaborazione con altre Organizzazioni di Volontariato, sotto il coordinamento delle strutture istituzionalmente competenti.
2. Le predette attività saranno espletate previa attivazione del ANPAS-CRP, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G R. 35-7149 del 24/02/2014, nonché dei decreti del Capo Dipartimento della protezione civile n. 15 del 12 gennaio 2012, n. 5145 del 25 novembre 2013 e delle successive linee guida pubblicate sul sito del DPC al seguente link:
http://www.protezionecivile.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/sicurezza-volontari-di-protezione-civile-linee-guida-con-proposte-di-standard-su-dpi-attivita-formative-e-addestrative-e-per-il-controllo-sanitario.
3. Le attività di prevenzione non strutturale che possono prevedere la partecipazione dell'ANPAS-CRP, a supporto delle amministrazioni e degli organismi tecnici competenti, in situazioni di ordinaria gestione sono:
- a) Presidio, sorveglianza e difesa attiva del territorio in relazione ai rischi presenti, come da pianificazione di protezione civile;
 - b) la formazione, l'addestramento e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli aderenti all'ANPAS-CRP, mediante attività dedicate;
 - c) partecipazione dell'ANPAS-CRP del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile gestiti dalla struttura regionale di protezione civile;
 - d) il concorso con la struttura regionale di Protezione Civile nella definizione degli indirizzi, linee programmatiche e strumenti per l'implementazione e potenziamento della Colonna Mobile regionale;
 - e) promozione, organizzazione e svolgimento di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, opportunamente concordate con la struttura regionale di protezione civile, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012, n. 5/R.
 - f) supporto alla gestione di eventi programmati o programmabili che possono determinare criticità organizzative, previa attivazione da parte della struttura regionale di protezioni civile, secondo le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:
 - Direttiva P.C.M.del 9 novembre 2012;
 - D.P.G.R. n. 5/R del 23 luglio 2012;
 - Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 24/06/2016 "Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale";
 - Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 06/08/2018 "Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile."
4. L'ANPAS-CRP, fornisce, altresì, laddove richiesto, supporto alle attività che vedono impegnato il Coordinamento regionale in situazioni di emergenza, quali:

- a) mobilitazione dei moduli funzionali della Colonna Mobile regionale, coordinati dalla struttura regionale di Protezione Civile e sulla base di quanto contenuto della D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, a livello regionale o in concorso alle emergenze nazionali e internazionali;
- b) supporto ad altre attività di protezione civile, di livello regionale, nazionale o internazionale che comportano l'intervento della Regione Piemonte.

Le predette attività saranno espletate previa attivazione dell'ANPAS-CRP, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014.

ART. 2 COMPITI DELL'ANPAS-CRP

1. L'ANPAS-CRP si impegna a:
 - a) operare per le emergenze sul piano regionale, nazionale o internazionale, in relazione al quadro emergenziale in atto e alle richieste di supporto pervenute alla Regione Piemonte, secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014;
2. L'ANPAS-CRP, per la prestazione delle attività convenzionate previste all'art. 1, garantisce:
 - a) in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di volontari, mezzi e dotazioni per sviluppare le attività, nonché la manutenzione e la buona conservazione di mezzi ed attrezzature in dotazione, per garantirne l'immediato impiego;
 - b) in caso di attivazione della Colonna mobile regionale di cui alla D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008 e secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, la presenza di un numero di volontari conforme alle suddette Procedure e necessario a movimentare, nei termini prestabiliti, le unità dei moduli della Colonna mobile regionale attivabili in funzione delle esigenze secondo la totalità dei materiali e mezzi inseriti in un elenco di cui al successivo art. 5, ed un idoneo contingente di personale volontario per la loro movimentazione;
 - c) in caso di attivazione della colonna mobile nazionale comunicare alla Regione Piemonte l'eventuale partecipazione ad attività svolte in tale ambito assicurando che le stesse siano svolte con personale e dotazioni, secondo i contingenti stabiliti al punto precedente;
 - a) in caso di esercitazioni regionali, nazionali ed internazionali la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature nei termini concordati con l'ente organizzatore.
- 3 L'ANPAS-CRP si impegna all'implementazione ed aggiornamento degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi inserito nella colonna mobile regionale.
 - l'utilizzo degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi della colonna mobile regionale, quali unici strumenti legittimati alla certificazione dell'anagrafica, nonché dell'operatività di uomini, materiali e mezzi. Nel corso delle emergenze, inoltre, il Comitato ANPAS si impegna a

fornire un quadro costante e preciso della consistenza delle squadre dispiegate sul territorio, attraverso il progressivo utilizzo del chatbot Flic, in quanto strumento ufficiale di sala, inviando report sintetici alla Sala Operativa regionale all'account ufficiale inviando report sintetici alla Sala Operativa regionale all'account ufficiale salaprotciv@regione.piemonte.it, ovvero di altre applicazioni informatiche disponibili, secondo le esigenze e le tempistiche utili alla Sala Operativa stessa.

- il costante e dettagliato aggiornamento sulla consistenza ed ubicazione dei materiali e mezzi di proprietà, nonché di proprietà dei Coordinamenti territoriali, mediante invio di database concordato con il Settore Protezione Civile, e dei successivi aggiornamenti con cadenza mensile.
4. Nell'ambito delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché al comma 4, lettere a) e b), della presente convenzione, non può essere richiesto alcun ulteriore contributo agli enti locali e territoriali richiedenti il supporto, salvo esplicita offerta dei medesimi in tal senso. In merito alle attività di cui all'art 1, comma 3, lettera f), qualora l'organizzatore dell'evento sia un soggetto pubblico o privato, il concorso alle spese previsto dalle normative nazionali e regionali, non può intendersi in forma diversa dal rimborso o dal contributo.
5. Le modalità di reperimento del personale sono assicurate dal rappresentante legale dell'ANPAS-CRP o suo delegato.

ART. 3 FONDO DI RISERVA

Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle attività e ai compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, è istituito un "Fondo di Riserva permanente", di importo minimo pari a € 1.000,00.

Il predetto importo, con valenza "una tantum" anche sui rinnovi successivi, sarà versato, in sede di prima costituzione del fondo, contestualmente al rinnovo della presente convenzione e sarà utilizzato per le tipologie di spesa soggette a rimborso da parte di Enti e/o Organismi extraregionali. In casi del tutto eccezionali, può essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte il prelievo dal fondo, per far fronte a spese differenti dalle sopra citate tipologie.

Il prelievo dal fondo di riserva dovrà però essere preventivamente autorizzato dal Settore Protezione Civile della Regione;

Le fatture e i documenti giustificativi presentati a rendicontazione del suddetto fondo dovranno contenere la dicitura "Spesa sostenuta per _____ (emergenza, esercitazione, manifestazione ecc) _____, presentata a rimborso a _____ (DPC, Consorzio ecc.)".

Qualora la spesa non venisse riconosciuta come rimborsabile dal _____ (DPC, Consorzio), verrà assorbita in convenzione e stornata dalla rendicontazione del fondo.

Si dà atto che il fondo è già stato costituito con determinazione dirigenziale n. 3958 del 31/12/2021 e segue la regolamentazione prevista nel presente articolo.

ART. 4 FORMAZIONE

1. L'ANPAS-CRP garantisce che i volontari coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e le idonee abilitazioni all'impiego dei materiali e mezzi in dotazione, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del D.M. 13 aprile 2011, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis del D.lgs 81/2008.

2. La Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone indirizzi per la formazione del volontariato, promuovendo in tale ambito apposite intese con enti pubblici e privati.

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione ed esercitazioni.

L'ANPAS-CRP assicura la partecipazione dei propri volontari a dette iniziative.

ART. 5 ASSICURAZIONE

1. L'ANPAS-CRP garantisce, ai sensi della D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, art. 18, che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, con garanzie almeno pari o superiore alla polizza regionale in essere. La predetta copertura assicurativa si applica, esclusivamente, ai volontari appartenenti alle OdV, laddove operanti come Struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 02/01/2018 n. 1. Ai fini della copertura assicurativa dei mezzi appartenenti alle OdV, il contributo di cui alla presente convenzione potrà essere destinato, esclusivamente, ai mezzi ascrivibili alla Colonna Mobile Regionale, opportunamente contraddistinti con logo del volontariato regionale della protezione civile e dalla scritta "Protezione Civile" sul cofano anteriore degli automezzi come risultanti da apposito elenco (modello del veicolo, proprietario o utilizzatore e n. di targa), da fornirsi, unitamente al logo, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 6 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 10.000,00 a rimborso delle spese sostenute.

2. L'importo previsto a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio.

3. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro nove (9) mesi dalla data del mandato di

pagamento conseguente all'atto di liquidazione del primo e secondo acconto del contributo.

La rendicontazione, in via generale e per quanto possibile, deve contenere spese riferite all'anno di competenza.

Non possono essere rendicontate nell'annualità di riferimento, fatture o altre pezze giustificative datate l'anno precedente, salvo casi eccezionali, preventivamente concordati. Possono essere invece rendicontate spese relative ai primi quattro mesi dell'annualità successiva, a fronte di possibili ritardi nell'emissione dei mandati da parte della ragioneria centrale, per cause di forza maggiore.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale, andranno ad alimentare il Fondo di Riserva permanente di cui all'art. 3.

4 Il contributo sarà erogato previa presentazione del bilancio certificato relativo all'anno precedente. La rendicontazione delle attività di cui all'art. 1 sarà prodotta secondo lo "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A), opportunamente concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Tale modalità di rendicontazione sarà supportata da un applicativo informatico cui la Regione Piemonte avrà accesso, previo relativo accreditamento.

5 La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando, salvo indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione,
- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione almeno del 50% dell'intero importo di contributo,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo da presentarsi nei termini di cui al precedente comma 2, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

2 Il rendiconto è presentato dall'ANPAS-CRP con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture; possibilmente quietanzate, e degli altri documenti giustificativi della spesa.

3 L'ANPAS-CRP concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

In particolare, si dettagliano alcune modalità per le spese di seguito elencate:

1.1. Spese di vitto e alloggio

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 45,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 25,00;

c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 130,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

1.2. *Spese di viaggio*

La voce “spese di viaggio” comprende le spese sostenute per:

- a) Acquisto di carburante
- b) Pagamento pedaggi autostradali;
- c) Acquisto biglietti mezzi pubblici.
- d) Taxi in condizioni di indifferibilità ed urgenza qualora non siano disponibili altre soluzioni di viaggio

Ai fini della rendicontazione delle predette spese, è richiesta la presentazione di:

- 1. scontrini fiscali, fatture possibilmente quietanzate o altra documentazione contabilmente rilevante,
- 2 .biglietto di viaggio convalidato unito una sintetica relazione dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
- 3.scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Le spese di cui alle lettere a) e b), sono riferite sia all'utilizzo dei mezzi inseriti nella Colonna Mobile Regionale, sia del mezzo proprio. L'uso in via eccezionale del mezzo proprio, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte, anche a seguito di specifica richiesta motivata da parte dell'ANPAS-CRP nonché della Regione stessa, dalla quale risulti l'indifferibilità ed urgenza, nonché il carattere di prestazione occasionale del servizio, per un corrispettivo pari al carburante consumato rispetto ai km percorsi, secondo la seguente modalità:

- prospetto riepilogativo a cura del responsabile dell'ANPAS-CRP relativo al viaggio effettuato con mezzo proprio dal quale risultino :
 - 1. la data della missione
 - 2. il luogo della missione
 - 3. il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione
 - 4. il consumo di carburante rispetto ai Km percorsi, secondo i seguenti criteri:
 - consumo medio autovettura; 1 litro ogni 10 km;
 - consumo medio autocarro leggero (fino a 35 q.li): 1 litro ogni 8 km;
 - consumo medio autocarro pesante (oltre 35 q.li): 1 litro ogni 5 km;

5. copia della richiesta motivata di “prestazione indifferibile e urgente ovvero occasionale”
6. autorizzazione della Regione Piemonte alla prestazione del servizio di cui al punto precedente

L'ANPAS-CRP si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale.

1.3. *Colonna mobile regionale*

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature, da effettuarsi in forma coordinata con la programmazione di acquisti della struttura regionale di Protezione Civile, e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'ANPAS-CRP inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d'uso.

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture, possibilmente quietanzate, o scontrini fiscali.

1.4. *Spese di assicurazione*

La voce “spese di assicurazione” comprende:

- a) le spese assicurative per i volontari di cui all'art. 5, nella misura del contributo assegnato e sulla base del medesimo alle singole associate, secondo il criterio adottato dagli organismi interni all'ANPAS-CRP.
- b) e spese per le assicurazioni dei mezzi in uso all'ANPAS-CRP, o concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte, facenti parte della Colonna mobile regionale di protezione civile e inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 5.

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

1.5 *Spese di Sede e Struttura*

Per spese di sede e struttura rendicontabili in convenzione si intendono le tipologie previste nella voce Sottoconti, per quanto riferibili al Conto appositamente dedicato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

Nello specifico sono classificabili come tali le spese per:

- Canoni di locazione e mutui per acquisto delle sedi;
- Utenze per le sedi;
- Ricariche telefoniche per cellulari per i volontari ricoprenti incarichi di particolare responsabilità, di cui va allegato un elenco nominativo e carica;
- Spese per personale dipendente;
- Spese di segreteria;
- Spese per assistenza fiscale, giuridica e amministrativa;

- Spese di formazione specialistica concordata, secondo gli indirizzi del Settore Protezione Civile della Regione;
- Spese per controlli sanitari/sorveglianza sanitaria concordati, secondo gli indirizzi del Settore Protezione Civile della Regione;
- Spese di organizzazione
- Spese di rappresentanza

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

ART. 8 SPESE NON AMMISSIBILI

In linea generale, non sono ammissibili le spese non ricomprese nell'articolo precedente, salvo eccezioni incidentalmente non previste, ma effettuate per attività oggetto di convenzione.

In ogni caso non sono mai rendicontabili le spese relative a sanzioni amministrative di violazione del codice della strada (multe), ancorché rilevate durante lo svolgimento di attività di protezione civile, che restano a carico del contravventore.

ART. 9 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A). Le spese rendicontate con autodichiarazione da parte del volontario di averle sostenute per conto dell'ente Regione, per attività oggetto della presente convenzione, allegando le pezze giustificative, vanno associate all'attività/evento/emergenza svolti, che devono essere indicati nel modello, sotto la voce "Natura della spesa" in maniera dettagliata e non generica.

ART. 10 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE

1. L'ANPAS-CRP, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi forniti dalla Regione Piemonte, si avvale dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi di lavoro inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 5.

2. La realizzazione di progetti per l'acquisizione di nuove strutture, automezzi ed attrezzature specifiche, e per attività di prevenzione, preventivamente concordate in appositi progetti conformi agli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 comma e) può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti secondo il Modello Allegato B), parte integrante della presente convenzione.

3. La copertura finanziaria dei suddetti progetti sarà subordinata all'aggiornamento dettagliato del quadro di risorse in dotazione al Coordinamento regionale, nonché ai singoli Coordinamenti territoriali, con le informazioni tecniche di dettaglio delle risorse e della loro ubicazione, così come indicato all'art. 2 comma 4 della presente Convenzione. In

assenza del suddetto aggiornamento non sarà possibile procedere all'approvazione e conseguente copertura finanziaria dei progetti.

4. L'avvio delle procedure di acquisizione da parte dell'ANPAS-CRP dovrà avere luogo soltanto a seguito della effettiva corresponsione dell'anticipo del relativo contributo da parte della Regione, senza intaccare il contributo concesso dalla presente Convenzione.

5. La rendicontazione finanziaria dei suddetti progetti dovrà essere eseguita secondo il Modello Allegato C), parte integrante della presente convenzione.

6. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora la Regione ne ravvisi la necessità.

ART. 11 VALIDITÀ E DURATA

1. La presente convenzione ha validità biennale con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2027 rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.

2. L'ANPAS-CRP si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.

3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente all'ANPAS-CRP ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.

4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 12 Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ART. 13 NORME FINALI

1. La presente convenzione, firmata digitalmente dalle parti, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 14 NORME TRANSITORIE

1. La presente convenzione, laddove soggetta a ratifica dell'organismo direttivo dell'organizzazione firmataria, potrà, in tale sede, essere oggetto di proposte di modifica/integrazioni del testo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Protezione Civile
Francescantonio DE GIGLIO
(firmato digitalmente)

PER L'ORGANIZZAZIONE
Il Presidente pro-tempore
Vincenzo SCIORTINO
(firmato digitalmente)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

CONVENZIONE TRA L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE – COMITATO REGIONALE PIEMONTE (A.N.P.A.S. – C.R.P.) E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

rep. n° _____ del _____

MASTRI

- GESTIONE ORDINARIA
- GESTIONE EMERGENZA (SPECIFICARE EVENTO SE AMBITO REGIONALE O NAZIONALE)
- FONDO DI RISERVA

CONTI

- COLONNA MOBILE
- ESERCITAZIONI
- FORMAZIONE
- PIANIFICAZIONE
- MANIFESTAZIONI
- SPEDI DI SEDE E STRUTTURA
- POLI LOGISTICI
- RISORSE UMANE/PERSONALE

SOTTOCONTI

1. Assicurazione volontari
2. Assicurazione mezzi
3. Assicurazione sedi
4. Acquisto automezzi
5. Carburante
6. Pedaggi autostrada e spese viaggi
7. Materiali ed attrezzature
8. Manutenzione e riparazione beni di proprietà
9. Manutenzione e riparazione beni regionali
10. Pasti e pernottamenti volontariato
11. DPI ed abbigliamento
12. Canoni locazione e mutui per acquisto sedi
13. Utenze
14. Spese personale dipendente
15. Spese segreteria
16. Spese di organizzazione
17. Spese organismi dirigenti e convegni
18. Spese per assistenza fiscale, giuridica ed amministrativa
19. Spese di rappresentanza
20. Spese in ambito sanitario

MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO DI :

convenzione rep. n. _____ del _____

- 1) Premessa
- 2) Obiettivi
- 3) Dimensionamento, organicità e completezza del progetto
- 4) Tempistica di realizzazione delle proposte
- 5) Rapporto tra l'acquisizione di mezzi e attrezzature nuove e da ripristinare
- 6) Convenienza tecnico economica e sostenibilità in termini di valutazione costi benefici

PREVENTIVO (Necessario per l'approvazione del progetto da parte della Regione, e l'eventuale erogazione dell'anticipo)								
ID voce progetto	Rif. preventivo/offerta	Tipologia risorsa	Ditta	Marca e modello	Breve descrizione	Importo unitario (iva esclusa)	Quantità	Importo totale (iva esclusa)
Somma totale iva esclusa								
Somma totale iva inclusa (22%)								
								IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO

- 7) Integrazione con altre realtà e strutture del sistema regionale di P.C. e prospettive di sviluppo
- 8) Dislocazione territoriale dei mezzi ed attrezzature
- 9) Supporto logistico operativo dell'Organizzazione in caso di eventi regionali, nazionali e internazionali
- 10) Quadro economico ed indicazione modalità copertura eventuale co-finanziamento

ASSEGNATARIO	MATERIALI - MEZZI	IMPORTO
totale costo progetto		
quota richiesta di finanziamento		
eventuale quota di co - finanziamento		

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO DI :

convenzione rep. n. _____ del _____

Indice

- 11) Premessa
(Illustrazione del livello di congruenza del progetto realizzato con la proposta presentata ed approvata dalla Regione Piemonte)
- 12) Obiettivi
(Confronto degli obiettivi con quelli di progetto e motivazione degli eventuali scostamenti)
- 13) Tempistica di realizzazione del progetto
(Confronto con la tempistica prevista in progetto e motivazione degli eventuali ritardi)
- 14) Dislocazione territoriale dei mezzi ed attrezzature
(Indicazione delle sedi di stoccaggio delle risorse acquisite)
- 15) Rendicontazione finale

[illegible][illegible]

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO	
Progetto approvato (preventivo)	
Progetto realizzato (consuntivo)	
Importo anticipo concesso a seguito approvazione del progetto	
Importo richiesto a saldo del progetto	
Importo eventuale cofinanziamento	

ALLEGATO 6)
Rep. n.

CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ASSOCIAZIONE "BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ODV" PER LA COSTITUZIONE DI UNA RISERVA ALIMENTARE DI BASE DA UTILIZZARE IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE.

Visto l'atto determinativo n. _____ del _____, che approva la presente convenzione.

Premesso che:

la Legge Regionale 7/2003 "Disposizioni in materia di Protezione Civile" all' art. 1, lettera f) assegna al sistema regionale di protezione civile il compito di incentivare le attività di prevenzione;

la medesima Legge Regionale 7/2003 all' art. 20 prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione e richiedere prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni;

Considerato che:

il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, al fine di garantire un'immediata risposta alle esigenze alimentari, susseguenti ad eventi che richiedono l'attivazione del sistema regionale di protezione civile, ha costituito con D.G.R. n. 54 – 4288 del 29 ottobre 2001 una scorta di prodotti alimentari;

la scorta è stata utilizzata proficuamente in molte situazioni di addestramento ed emergenze di protezione civile e secondariamente per concorrere a soddisfare la domanda di alcuni strati della popolazione che rientrano nella categoria della povertà estrema;

si è rilevata l'utilità di ricostituire tale scorta alimentare integrando la dieta prevista originariamente, sulla base dell'esperienza accumulata, con prodotti che consentano la preparazione di pasti caldi;

visto quanto sopra premesso e considerato

Fra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile) arch. Franco DE GIGLIO, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte,

e

l'ASSOCIAZIONE "BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ODV", (C.F. 97551700012) , operante ai fini del presente atto per il tramite del suo Presidente Salvatore COLLARINO, nato ad Alia (PA) , il 02/01/1956 domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv" in Moncalieri (TO) C.so Roma 24/ter.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Finalità)

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Regionale Protezione Civile, al fine di garantire un'immediata risposta alle

esigenze alimentari in presenza di eventi (emergenze, esercitazioni ecc.) che richiedono l'attivazione del sistema regionale di Protezione Civile, nonché per l'ordinaria gestione alimentare dei presidi logistici di protezione civile, costituisce una scorta di prodotti alimentari.

Articolo 2 (Obiettivi)

La scorta di prodotti alimentari è destinata prioritariamente ad affrontare l'emergenza conseguente ad eventi naturali ed antropici e secondariamente a supporto delle esercitazioni di protezione civile, delle esigenze gestionali dei presidi territoriali regionali di protezione civile, nonché in via residuale a concorrere a soddisfare la domanda di alcuni strati della popolazione che rientrano nella categoria della povertà estrema, previa richiesta del Banco Alimentare e autorizzazione del Settore Protezione Civile.

Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

Le derrate alimentari stoccate sono distribuite per fronteggiare :

- a) eventi naturali ed antropici che richiedono l'attivazione del sistema regionale di protezione civile e che interessano la comunità regionale;
- b) eventi naturali ed antropici che richiedono l'attivazione del sistema regionale di protezione civile, che interessano l'ambito nazionale e internazionale e che si configurano come atti di solidarietà;
- c) richieste delle componenti del sistema di protezione civile per esigenze connesse con attività preventive sul territorio, quali ad esempio le esercitazioni, il monitoraggio territoriale, il supporto alle attività di protezione civile degli enti e amministrazioni locali e territoriali;
- d) bisogni alimentari degli strati più poveri della popolazione, qualora le derrate non siano state comunque utilizzate, per gli scopi di cui ai punti a), b) e c).

Articolo 4 (Impegni tra le parti)

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Regionale Protezione Civile intende perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'articoli 1, 2 e 3 avvalendosi dell'Associazione "Banco Alimentare del Piemonte Odv" che si impegna ad attuare le prescrizioni degli articoli seguenti, salvo cause di forza maggiore.

Articolo 5 (Scorta alimentare)

La scorta iniziale regionale deve garantire la disponibilità di prodotti alimentari per 1000 persone per un periodo di cinque giorni, per totale di n. 10.000 pasti.

La durata è relazionata alla prima emergenza che prevede una elevata criticità nelle prime 120 ore (cinque giorni) ed ai tempi di riorganizzazione del sistema distributivo alimentare.

Le tipologie e le quantità disponibili di prodotti della scorta alimentare sono riportati in apposito allegato **tecnico**, allegato alla presente convenzione.

Articolo 6 (Attività)

L'Associazione "Banco Alimentare del Piemonte Odv" deve garantire:

- la fornitura, l'acquisto e il reintegro delle derrate alimentari, di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente convenzione e che contiene e dettaglia le tipologie e le quantità dei prodotti;
- lo scarico della merce in ingresso;
- il carico di magazzino;
- lo stoccaggio della merce in modo da poter espletare le azioni di controllo e vigilanza;
- lo scarico di magazzino;

- il carico della merce in uscita;
- la custodia e l'idonea conservazione dei prodotti alimentari;
- la predisposizione di cartoncini illustrativi per l'uso dei prodotti alimentari;
- la gestione amministrativa informatizzata;
- la gestione di magazzino dei prodotti con una procedura speciale di controllo delle scadenze. La procedura di controllo delle scadenze deve garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al punto d) dell'articolo 3;
- l'applicazione delle norme igieniche e sanitarie;
- l'idoneità dei locali utilizzati per l'espletamento del servizio richiesto;
- la consegna, in casi eccezionali, delle derrate nei luoghi indicati dal Settore Regionale di Protezione Civile;
- l'informazione al Settore Protezione Civile della distribuzione delle derrate alimentari residuali non utilizzate, agli strati più poveri della popolazione.

Articolo 7 (Assicurazione)

L'Associazione "Banco Alimentare del Piemonte Odv" garantisce, ai sensi del D.lgs 117/2017, che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 (Modalità della prestazione del servizio)

La fornitura, l'acquisto e il reintegro delle derrate alimentari deve essere fatta dall'Associazione "Banco Alimentare del Piemonte Odv".

I prodotti alimentari devono essere etichettati ed ogni operazione di entrata e uscita deve essere informatizzata.

Le attività di cui all'articolo 6 devono essere espletate da personale idoneo, utilizzando attrezzature meccaniche adeguate. Le derrate devono essere movimentate su adeguati bancali in ogni fase.

E' vietato affidare anche solo parzialmente a terzi l'attività di cui alla presente convenzione

Articolo 9 (Modalità per l'utilizzazione delle derrate alimentari)

L'utilizzazione delle derrate alimentari stoccate, per le esigenze di cui all'articolo 3, punti a), b), c), è subordinata a preventiva autorizzazione scritta formulata dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile. L'autorizzazione, fatta con preavviso di almeno 2 ore all'interno del normale orario di apertura del magazzino sito in Moncalieri (TO), corso Roma 24/ter, trasmessa anche tramite e-mail all'Associazione "Banco Alimentare del Piemonte Odv", contiene:

- l'ordine di movimentazione;
- il destinatario;
- la destinazione;
- il referente del trasporto;
- le quantità da fornire;
- la firma del dirigente o un funzionario delegato che autorizza la movimentazione.

L'utilizzazione delle derrate alimentari stoccate, per le esigenze di cui all'articolo 3, punto d), è demandata alle modalità definite:

- dallo Statuto e dall'atto costitutivo dell'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv";
- dalle convenzioni stipulate con enti, organismi e associazioni di assistenza finalizzate alla risposta di bisogni alimentari delle categorie più deboli;
- dalle prescrizioni integrative che possono essere richieste e definite dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Sicurezza della Regione Piemonte.

Articolo 10 (Documentazione)

L'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv" deve predisporre, per le attività di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 3, la registrazione su supporto informatico di tutte le operazioni, strutturate su sequenze temporali, che consenta di dare conto di tutte le iniziative intraprese per l'attuazione della presente convenzione.

Articolo 11 (Siti di stoccaggio)

Le derrate alimentari stoccate sono ubicate presso la sede dell'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv", in Corso Roma 24/ter, - 10024 Moncalieri (TO).

L'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv" si impegna, qualora implementi il proprio patrimonio edilizio, a trasferire parte delle provviste di cui alla presente convenzione, nelle sedi acquisite, al fine di consentire il decentramento delle risorse sul territorio regionale.

I locali ove l'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv" provvederà allo stoccaggio, nonché l'attrezzatura e organizzazione del deposito, dovranno essere idonei sotto il profilo dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

Articolo 12 (Colletta alimentare)

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile, si impegna a concorrere, se richiesto, con l'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv", per la realizzazione della "Giornata Nazionale della Colletta Alimentare" nonché, in situazioni eccezionali, a fornire supporto logistico per iniziative proposte dal Banco Alimentare, preventivamente concordate con il Settore Protezione Civile.

In caso di esaurimento anticipato della scorta, ovvero nel periodo transitorio di rinnovo della convenzione, il Banco Alimentare si impegna a sostenere, a sua volta, nei limiti delle proprie disponibilità, eventuali richieste presentate dal Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, in via del tutto eccezionale, a garanzia della continuità del servizio.

Articolo 13 (Durata e tempi d'attuazione)

La presente convenzione ha validità biennale a partire dal 01/01/2026 al 31/12/2027.

La scorta alimentare regionale viene ricostituita, all'inizio di ciascuna annualità di convenzione, intesa dall'atto della sua sottoscrizione, tenendo conto dell'eventuale disponibilità residua e secondo le prescrizioni ed i criteri dell'allegato tecnico alla presente convenzione, entro trenta giorni dal mandato di erogazione della quota stabilita al successivo art. 14 e secondo le modalità del susseguente art. 15.

Il reintegro ad annualità in corso sarà effettuato entro e non oltre trenta giorni dall'esaurimento delle scorte iniziali, salvo indisponibilità delle scorte sul mercato dei prodotti, sulla base delle scadenze.

Articolo 14 (Quadro economico)

Per le attività oggetto della presente convenzione, la Regione Piemonte corrisponde all'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv" un importo annuo complessivo pari ad € 35.000,00 così ripartiti:

- fino a € 30.000,00 (o.f.i.) per la ricostituzione della scorta e per l'eventuale reintegro ad annualità in corso;

- € 5.000,00 (o.f.i.) per la gestione annuale ordinaria e straordinaria della stessa.

Le eventuali economie accertate all'atto dell'acquisto dei prodotti della scorta devono essere tempestivamente segnalate al Settore Protezione Civile che, previo esame di convenienza, potrà destinarle per le finalità di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 3.

Articolo 15 **(Liquidazione della spesa e modalità di rendicontazione)**

Gli importi stabiliti al predetto art. 14 saranno liquidati dal Settore Protezione Civile, secondo le seguenti modalità:

1. fino a € 30.000,00 per la ricostituzione annuale e l'eventuale reintegro in corso di annualità della scorta alimentare, da erogarsi successivamente alla decorrenza della presente convenzione, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con esito regolare. Le spese sostenute per l'eventuale reintegro della scorta, in corso di annualità, dovranno essere immediatamente rendicontate, corredate dalla relativa documentazione contabile. Alla fine dell'annualità sarà prodotta la rendicontazione complessiva inerente la ricostituzione e i reintegri eventualmente effettuati, corredata da apposita documentazione contabile, laddove non già precedentemente inviata in fase di reintegro
2. € 5.000,00 per la gestione della scorta alimentare, da liquidarsi anticipatamente su base semestrale, nella misura del 50%, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative note di addebito e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con esito regolare. Il saldo della gestione sarà erogato previa rendicontazione dell'anticipo del 50%. Il saldo della gestione, all'inizio del secondo semestre, sarà erogato previa rendicontazione dell'anticipo del 50%, corredata dall'apposita documentazione delle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute. Alla fine dell'annualità sarà prodotta la rendicontazione relativa alle spese ordinarie e straordinarie sostenute nel corso del secondo semestre.

L'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv" dovrà corredare le predette note di addebito, con apposita documentazione delle spese sostenute per la costituzione ed integrazione della scorta alimentare, nonché le spese inerenti la gestione ordinaria e straordinaria.

Tali spese dovranno preferibilmente essere imputabili esclusivamente al servizio oggetto della presente convenzione a favore del Settore Protezione Civile.

Laddove talune voci di spesa dovessero riferirsi a servizi direttamente o indirettamente fruibili da più beneficiari, deve essere opportunamente stralciata la quota parte addebitabile al Settore Protezione Civile per i servizi in convenzione, sulla base dell'incidenza degli stessi rispetto all'ammontare complessivo del giustificativo di spesa

Articolo 16 **(Controllo, Vigilanza, Verifiche)**

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile effettuerà periodicamente controlli e verifiche, affinché siano rispettate le prescrizioni della presente convenzione.

L'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv" è tenuta pertanto a fornire la massima disponibilità per favorire le operazioni di cui al paragrafo precedente.

Controlli potranno essere operati nel luogo di stoccaggio e di distribuzione, in ogni momento, dal personale a ciò delegato dall'Amministrazione Regionale. L'amministrazione regionale potrà richiedere agli organismi competenti di effettuare controlli e ispezioni igienico – sanitarie.

L'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv" si impegna ad adottare per proprio conto il piano di autocontrollo di qualità.

Articolo 17 (Deroghe)

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte solo con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le eventuali variazioni riguardanti l'allegato tecnico di cui all'art. 5, che possono essere adottate previo accordo sottoscritto tra le parti, qualora le modificazioni non incidano sugli aspetti finanziari della presente convenzione

Articolo 18 (Penalità)

Qualora i termini fissati per le attività contrattuali senza giustificato motivo e esclusivamente per cause imputabili al Contrattore, non venissero rispettati, l'Amministrazione applicherà una penale stabilita nella misura dello 0,5% dell'importo complessivo di € 35.000,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo del 5% dell'importo complessivo (o.f.e.).

L'Amministrazione è autorizzata ad effettuare d'ufficio le ritenute di cui al presente comma, in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto al Contrattore.

Articolo 19 (Risoluzione)

Le parti hanno la facoltà di recedere alla presente convenzione in ogni momento, per gravi e giustificati motivi e con preavviso scritto di almeno 60 giorni.

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile avrà la facoltà di risolvere la convenzione con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni della presente convenzione, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte dell'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv" inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di scioglimento dell'Associazione "Banco Alimentare Piemonte Odv";
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per inadempienze reiterate, per più di tre volte, non sanzionabili;
- per l'utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione alle norme previste dalla convenzione.

In caso di risoluzione della convenzione la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile potrà scegliere:

- di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione;
- di affidare, in alternativa, il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio.

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze.

Articolo 20 (Controversie)

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Articolo 21 (Spese di bollo e registrazione)

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

La registrazione della presente convenzione avverrà in caso d'uso.

Articolo 22
(Utilizzo temporaneo dei locali)

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile ed il Banco Alimentare Odv, potranno, in caso di necessità, utilizzare reciprocamente i rispettivi depositi, laddove disponibili, per lo stoccaggio temporaneo delle derrate alimentari messe a disposizione da terzi, quale atto di solidarietà.

Torino,

PER LA REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Protezione Civile
Francescantonio DE GIGLIO
(firmato digitalmente)

PER il "BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ODV"
IL PRESIDENTE
Salvatore COLLARINO
(firmato digitalmente)

ALLEGATO TECNICO

Prodotti in distribuzione		
n° pasti	10000	

Codice	Alimenti	Kg procapite/pasto	Kg x10.000 pasti (5000)	N° pasti
A01300P	Carne in scatola 140gr	0,120	600,0	5.000
B01300P	Tonno in scatola 80 gr	0,080	400,0	5.000
B01301P	Tonno in scatola grande (Kg 1,730)	0,020	200,0	10.000
D02300P	Fagioli cannellini 3 kg	0,050	250,0	5.000
D02301P	Piselli 3 kg	0,050	250,0	5.000
D02301P,	Fagiolini 3 kg	0,050	250,0	5.000
D03300P	Passata di pomodoro 700 gr	0,070	700,0	10.000
E01302P	Pasta corta 1000 gr	0,080	800,0	10.000
E02300P	Riso 1000 gr	0,040	400,0	10.000
E03301P	Fette biscottate 320 gr	0,030	150,0	5.000
E03303P	Grissini 15 gr 600gr	0,080	800,0	10.000
E04300P	Biscotti 1000 gr	0,020	100,0	5.000
F01301P	Confettura monodose gr 25	0,025	125,0	5.000
F01302P	Macedonia scat. 411 gr	0,100	1.000,0	10.000
G01300P	Caffè 250 gr	0,014	140,0	10.000
G02300P	The 60 filtri 90 gr	0,002	20,0	10.000
H01300P	Olio extravergine di oliva 1 lt	0,030	300,0	10.000
H03301P	Aceto 1 lt	0,010	100,0	10.000
H04300P	Sale fino 1 kg	0,010	100,0	10.000
J01300P	Zucchero 1 kg	0,030	300,0	10.000
J02300P	Cioccolato gr 25	0,030	300,0	10.000
L01300P	Acqua minerale naturale- lt 0,5	0,500	5.000,0	10.000
L01301P	Acqua minerale gasata- lt 0,5	0,500	5.000,0	10.000

CONVENZIONE TRA IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

approvata con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____

Fra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile Francescantonio DE GIGLIO , domiciliato, ai fini della presente convenzione, , presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte,

e

il SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE, di seguito denominato SASP C.F. 97562820015 con sede legale a Grugliasco (TO) - Via Sabaudia 164, nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Luca Gaj Arcota, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale stessa, iscritto nel registro regionale del volontariato con Decr. N. 1896/1995 del 20/04/1995

Premesso che:

- il Codice della Protezione Civile, approvato con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane, nonché (art. 11 comma 1 lett. h) che le Regioni sono responsabili della preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli elenchi territoriali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente *"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"*;
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";
- il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;

la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;

la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopracitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;

con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;

- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel "Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni" che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;

- Il SASP è l'articolazione operativa territoriale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito indicato CNSAS) nella Regione Piemonte.

- La Legge 74/2001 e s.m.i. reca disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico riconoscendo il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS, nonché affida al CNSAS la competenza relativamente al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale ed individua nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo

- La Legge 74/2001 e s.m.i. riconosce il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

- La legge regionale n.20/2021 in relazione al riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese recepisce e integra il dettato legislativo della L. 74/2001. e s.m.i.

- La legge regionale n.20/2021 definisce all'art.3 che:

1. *Il SASP - CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio e ostile del territorio regionale con richiesta di competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività formative ed addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, anche in ambito extra regionale, ove richiesto e necessario, secondo le direttive del CNSAS.*

2. *Entro il 30 ottobre di ogni anno, il SASP - CNSAS presenta alla Regione i programmi di attività per l'anno successivo.*

3. *L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASP - CNSAS nell'ambito regionale si svolge, oltre che attraverso le squadre di valle, anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e*

privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO E ATTIVITÀ

1. Il presente atto disciplina i rapporti di collaborazione fra la REGIONE PIEMONTE settore Protezione Civile e il CNSAS nella sua articolazione territoriale Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese SASP, quale struttura operativa a supporto del sistema regionale di protezione civile del Piemonte, sia in situazioni di emergenza, anche extraregionale che nelle attività di prevenzione, formazione ed addestramento, nell'ambito delle competenze previste in capo al CNSAS dalla legge 74/2001 e s.m.i. e con riferimento agli interventi sul territorio montano, in ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale.

Le attività previste sono:

A. Collaborazione attiva del SASP con il sistema regionale di protezione civile regionale in situazione emergenziale, nell'ambito della ricerca e del recupero di persone disperse in aree impervie, montane o ipogee mediante la messa a disposizione di squadre di specialisti del SASP elitrasportabili per consentire di operare in zone particolarmente pericolose o di difficile accessibilità, anche con impiego di aeromobili del sistema di Protezione Civile regionale, subordinatamente al loro impiego primario, o avvalendosi di servizi elicotteristici da reperire sul mercato.

B. Supporto del SASP al sistema di protezione civile regionale e alle autorità territoriali, nelle attività di ricognizione dello stato di fatto a seguito di calamità naturali e fenomeni emergenziali, in zone impervie del territorio, da effettuarsi con tecniche alpinistiche sotto il coordinamento del tecnico incaricato dalle autorità di protezione civile; Attività svolta con possibile supporto con elicottero (vedi punto A) per il raggiungimento da parte degli operatori delle aree oggetto dei rilievi;

C. Supporto del SASP al sistema di protezione civile regionale, per l'impiego di attrezzature e materiali specialistici propri in contesti operativi impervi, da movimentare anche con l'ausilio dell'elicottero (vedi punto A);

ART. 2 MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

2.1 ORGANIZZAZIONE REGIONALE E RISORSE UMANE

- Il SASP garantisce l'attuazione delle attività previste in convenzione attraverso la propria struttura regionale articolata sul territorio piemontese in 11 Delegazioni alpine, 1 Delegazione speleologica a loro volta suddivise in 53 Stazioni operative territoriali.
- I Volontari iscritti nelle Stazioni, alla data della stipula della presente convenzione, ammontano a 1.190 unità.
- Nell'organico del SASP sono presenti ed operative le seguenti **qualifiche**: Operatore di Soccorso di Base (OSB), Operatore di Soccorso Alpino (OSA), Operatore di Soccorso speleologico (OSS), Operatore Tecnico Sanitario (OTS), Operatore di Soccorso in Forra (OSF).

- Nell'organico del SASP sono presenti ed operative le seguenti **figure professionali specialistiche**:
Tecnico di Soccorso Alpino (TeSA), Tecnico di Elisoccorso (TE), Unità Cinofila da Valanga (UCV), Unità Cinofila da Ricerca in Superficie (UCRS), Medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano, Medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo, Tecnico di Soccorso speleologico (TSS), Tecnico di Soccorso in Forra (TESF), Direttore delle operazioni di soccorso (DOS), Tecnico di Centrale Operativa (TCO), Coordinatore delle Operazioni di Ricerca (COR), Tecnico di ricerca (TER), Tecnico di soccorso in pista, Tecnico Disostruttore, Tecnico Speleosubaqueo, Pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Unità cinofile di ricerca in superficie (UCRS), Unità cinofile di ricerca Molecolare (UCRM) e unità cinofile di ricerca in macerie.
- Il SASP dispone di una sede regionale ubicata in Grugliasco in via Sabaudia 164 in cui opera la segreteria regionale.
- Il SASP garantisce, per le attivazioni della struttura, la presenza di Operatori Tecnici di Centrale Operativa (riconosciuti quali figura professionale specialistica dalla legge 74/2001 e s.m.i.) senza soluzione di continuità nelle 24 ore 365 giorni all'anno nella postazione Soccorso Alpino della Centrale Operativa 118 di Grugliasco.
- Il SASP garantisce la presenza di Operatori Tecnici di Elisoccorso e nel periodo invernale di Unità cinofile per intervento in valanga presso le basi di elisoccorso della Regione Piemonte.

2.2 STRUTTURA TERRITORIALE

IL SASP assicura il presidio e l'operatività sul territorio montano della Regione Piemonte. La struttura territoriale è articolata nelle seguenti zone:

- **1° Gruppo Speleologico**, Squadra Speleo Piemonte
- **X Delegazione Valdossola**, stazioni operative di: Baceno/Devero, Bognanco, Domodossola, Formazza, Macugnaga, Omegna, Ornavasso, Valgrande, Valle Vigezzo, Varzo e Villadossola/Antrona.
- **VIII Delegazione Valsesia Valsessera**, stazioni operative di : Alagna Valsesia, Borgosesia-Varallo, Coggiola Viera, Scopello, Val Sermenza.
- **XXII Delegazione Biellese**, stazioni operative di: Valle Cervo, Elvo Oropa, Valle Mosso.
- **XII Delegazione Canavesana**, stazioni operative di: Valle Orco, Ivrea e Valprato Soana .
- **XIII Delegazione Valle di Susa e Sangone** , stazioni operative di: Bardonecchia, Beaulard/Exilles/Sauze d'Oulx, Bussoleno, Cesana/ Claviere, Susa, Torino e Val Sangone
- **XIV Delegazione Monviso Saluzzo**, stazioni operative di: Casteldelfino, Crissolo e Verzuolo.
- **XV Delegazione Alpi Marittime**, stazioni operative di: Cuneo, Dronero, Limone Piemonte e Vinadio.
- **XVI Delegazione Mondovì** stazioni operative di: Mondovì, Garessio e Valle Pesio.
- **XXX Delegazione Alessandria**, stazioni operative di: Acqui Terme, Alessandria e Tortona.
- **XXXII Delegazione Valli di Lanzo**, stazioni operative di: Ala di Stura, Balme, Forno Alpi Graie, Lanzo Torinese e Usseglio .
- **XXXIII Delegazione Valli Pinerolesi**, stazioni operative di: Pinerolo/Val Chisone, Prali/Val Germanasca, Pragelato/Sestriere e Torre Pellice.

2.3 MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATIVI E TLC

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

-verranno utilizzati materiali ed attrezzature in dotazione al CNSAS e impiegati di norma negli scenari considerati, come ad esempio apparecchi per la ricerca di dispersi da valanga (ARTVA e sonde), pile frontali, barelle, materiale alpinistico, mezzi fuoristrada, motoslitte, quad. Per lo svolgimento delle attività A, B e C dell'art. 2, potrà inoltre essere utilizzato il servizio elicotteristico

messo a disposizione dalla Protezione Civile regionale o, se non disponibile, servizi elicotteristici reperiti sul mercato da parte del SASP;

- verranno integrati i sistemi di comunicazione radio di Protezione Civile e SASP, specie nelle operazioni di coordinamento delle azioni con l'uso dell'elicottero, favorendo la dotazione in capo al SASP di apparati radio tecnicamente aggiornati ed efficienti;
- sarà effettuato l'aggiornamento delle basi cartografiche in uso al CNSAS con quelle regionali, per una migliore efficienza e coordinamento in caso di emergenza

2.4 COMPITI DEL SASP

Il SASP, nello svolgimento delle attività della presente convenzione, si impegna a svolgere i seguenti compiti

- assicurare il funzionamento e il mantenimento operativo della struttura regionale nelle sue articolazioni territoriali, Stazioni e Delegazioni di soccorso alpino e di soccorso speleologico.
- assicurare l'approvvigionamento, il mantenimento e le manutenzioni delle dotazioni operative necessarie allo svolgimento delle attività .
- garantire il mantenimento e l'ottenimento delle necessarie qualifiche operative tramite l'addestramento e la formazione continua dei soci del SASP, in conformità dei programmi formativi emanati dalle scuole nazionali del CNSAS riconosciute dalla Legge 74/2001 e s.m.i.
- garantire il mantenimento, l'addestramento e la formazione continua delle necessarie figure professionali specialistiche riconosciute dalla Legge 74/2001 e s.m.i. in conformità dei programmi formativi emanati dalle scuole nazionali del CNSAS riconosciute dalla Legge 74/2001 e s.m.i.
- assicurare, laddove richiesto dall'autorità di protezione civile preposta, la partecipazione alle attività emergenziali ed addestrative di protezione civile,, compatibilmente con i compiti istituzionali in capo all'Organizzazione mettendo a disposizione la propria struttura operativa e logistica..
- assicurare l'interazione con volontari e operatori delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale di Protezione Civile, in particolare con le Odv di protezione civile convenzionate con la Regione Piemonte, nonché di Corpi e Strutture dello Stato (Forze Armate, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine) in caso di emergenza, addestramento e formazione.
- Ottemperare al codice del terzo settore introdotto dalla norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.
- Redigere e presentare entro il 30 ottobre copia di bilancio preventivo.
- Redigere e presentare entro il 31 luglio copia di bilancio consuntivo e relazione annuale di attività.
- Curare in modo sinergico e coordinato con le altre Odv presenti, gli aspetti più generali della sicurezza, presso i campi di accoglienza allestiti dalla protezione civile della Regione Piemonte, sia in emergenza che in corso di attività addestrative, in subordine alle attività primarie istituzionali dell'Organizzazione stessa.

ART.3 SICUREZZA

3.1 Il SASP si impegna a curare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei propri volontari, sia in caso di emergenza che in situazioni di addestramento e formazione, ai sensi della vigente normativa.

3.2 Il SASP garantisce che i volontari coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche contemplate nella qualifica

tecnica posseduta, oltre alle idonee abilitazioni all'impiego dei materiali e mezzi in dotazione, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del D.M. 13 aprile 2011, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis del D.lgs 81/2008.

3.3 Tutti gli appartenenti al SASP sono soggetti a controllo sanitario e se operanti in rapporto professionale quale Figura Professionale specialistica, alla sorveglianza sanitaria.

ART. 4 ASSICURAZIONE

Il SASP garantisce che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

5.1 La Regione Piemonte, corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 650.000,00 a rimborso delle spese sostenute, per consentire l'attuazione di quanto previsto agli artt. 1 e 2., punto 2.4 ,della presente convenzione.

5.2.- L'importo previsto annualmente a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio, specificate sul bilancio preventivo in relazione al programma di attività per l'anno successivo.

5.3 La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro sei mesi (6) dalla data del mandato di pagamento conseguente all'atto di liquidazione del primo e secondo acconto del contributo.

5.4 La rendicontazione, in via generale e per quanto possibile, deve contenere spese riferite all'anno di competenza.

Non possono essere rendicontate nell'annualità di riferimento, fatture o altre pezze giustificative datate l'anno precedente. Possono essere invece rendicontate spese relative ai primi quattro mesi dell'annualità successiva, a fronte di possibili ritardi nell'emissione dei mandati da parte della ragioneria centrale, per cause di forza maggiore.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale, andranno ad alimentare il Fondo di Riserva permanente di cui all'art. 9.

5.5 Il saldo del contributo sarà erogato previa presentazione del bilancio certificato relativo all'anno precedente..

5.6 La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando, salvo inderogabili indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione,
- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione del 50% dell'importo del primo acconto,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo da presentarsi nei termini di cui al precedente comma 5.3, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART. 6

SPESE AMMISSIBILI

Sono rendicontabili tutti gli oneri necessari all'espletamento di quanto previsto ai punti 1 e 2 della presente convenzione, nello specifico sono classificabili come tali le spese per:

- a) Spese di vitto e alloggio concernenti le attività di formazione, mantenimento e intervento;
- b) Spese di viaggio concernenti le attività di formazione e intervento;
- c) Spese concernenti sedi e struttura;
- d) Canoni di locazione e mutui per acquisto delle sedi;
- e) Utenze per le sedi;
- f) Spese telefoniche per telefonia mobile e residenziale delle sedi e connettività dati;
- g) Spese per personale dipendente e per le collaborazioni professionali;
- h) Spese di segreteria;
- i) Spese per assistenza fiscale, giuridica e amministrativa consulenze;
- l) Spese di formazione e mantenimento specialistici, secondo gli indirizzi dei Piani Formativi del CNSAS;
- m) Spese per controlli sanitari/sorveglianza sanitaria;
- n) Spese di rappresentanza;
- o) Spese di organizzazione;
- p) Spese di assicurazione e mantenimento dei mezzi in uso alla struttura regionale;
- q) Spese per manutenzione e aggiornamento della rete di radio comunicazione del SASP;
- r) Spese per manutenzione e aggiornamento delle dotazioni tecniche e tecnologiche in uso al SASP;
- s) Spese per dotazioni tecniche individuali, quali ad es. abbigliamento tecnico- calzature e DPI
- t) spese per il noleggio di mezzi aerei necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, c. 2, lettere A, B, C, a fronte dell'indisponibilità dei servizi elicotteristici in capo alla protezione civile regionale.

ART. 7

SPESE NON AMMISSIBILI

In linea generale, non sono ammissibili le spese non ricomprese per attività oggetto di convenzione.

In ogni caso non sono mai rendicontabili le spese relative a sanzioni amministrative di violazione del codice della strada (multe), ancorché rilevate durante lo svolgimento di attività di protezione civile, che restano a carico del contravventore.

ART. 8

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Il SASP si impegna a presentare con il bilancio consuntivo la rendicontazione annuale riassuntiva dei costi sostenuti per l'attuazione delle attività previste in convenzione. Tutte le spese saranno dettagliate in una tabella riassuntiva, sottoscritta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal legale rappresentante. La documentazione contabile relativa alle voci costitutive la tabella riassuntiva sarà resa disponibile, qualora richiesta dal settore protezione civile, tramite condivisione telematica.

ART. 9

FONDO DI RISERVA

9.1. Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle emergenze di cui all'art. 7, c. 1 del D.Lgs 1/2018, nonché di altre fattispecie per le quali

è previsto un rimborso di un soggetto esterno, è istituito un “Fondo di Riserva permanente”, di importo minimo pari ad € 3.000,00.

9.2. Il predetto importo, con valenza “una tantum” anche sui rinnovi successivi, sarà versato, in sede di prima costituzione del fondo, contestualmente al rinnovo della presente convenzione e sarà utilizzato per le predette tipologie di spesa soggette a rimborso da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nonché di altro soggetto esterno.

9.3. Il prelievo dal fondo di riserva dovrà però essere preventivamente autorizzato dal Settore Protezione Civile della Regione;

9.4. Le fatture e i documenti giustificativi presentati a rendicontazione del suddetto fondo dovranno contenere la dicitura “Spesa sostenuta per _____ (emergenza, esercitazione, manifestazione ecc) _____, presentata a rimborso a _____ (DPC, Consorzio ecc.)”.

9.5. Qualora la spesa non venisse riconosciuta come rimborsabile dal _____ (DPC, Consorzio), verrà assorbita in convenzione e stornata dalla rendicontazione del fondo.

9.6. In casi del tutto eccezionali, può essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte il prelievo dal fondo, a copertura di spese differenti dalle sopra citate tipologie.

Si dà atto che il fondo è già stato costituito con determinazione dirigenziale n. 3958 del 31/12/2021 e segue la regolamentazione prevista nel presente articolo.

ART. 10 PROGETTI FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE, VESTIARIO, DPI E AUTOMEZZI E ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

- 10.1 Potranno essere istituiti e concordati in appositi progetti finalizzati al perseguimento comune di maggiore operatività ed efficienza nello svolgimento delle attività previste ai punti 1 e 2 della convenzione. I progetti saranno finanziati dalla Regione con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti tramite appositi modelli concordati fra le parti.
- 10.2 I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora la Regione ne ravvisi la necessità.

ART. 11 VALIDITÀ E DURATA

- 11.1 La presente convenzione, in riferimento all’art. 6 legge regionale n. 20/2021 ha validità Biennale, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2027, rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.
- 11.2 Il SASP si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo,

dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.

- 11.3 La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al SASP ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.
- 11.4 Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 12

Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino._

ART. 13

NORME FINALI

La presente convenzione, firmata digitalmente dalle parti, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 14

NORME TRANSITORIE

1. La presente convenzione, laddove soggetta a ratifica dell'organismo direttivo dell'organizzazione firmataria, potrà, in tale sede, essere oggetto di proposte di modifica/integrazioni del testo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Protezione Civile
Francescantonio DE GIGLIO
(firmato digitalmente)

PER L'ORGANIZZAZIONE
Il Presidente pro-tempore
Luca GIAJ ARCOTA
(firmato digitalmente)
